

# PRESENTAZIONE

Sistema di gestione Integrato di igiene ambientale :  
progetto di integrazione



SUGGERIMENTI-AZIONI DI MIGLIORAMENTO

-RICALCOLO TARIFFA TARI

ELEMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PEF

# DATI DI RIFERIMENTO

Il Comune di Belvedere Marittimo conta 9.388 abitanti, con un'estensione territoriale pari a 37,22 kmq e una densità abitativa pari a 252,22 abitanti/Kmq. La cittadina è situata a circa 94 m. s.l.m. e confina a sud con il comune di Sangineto, a nord con i comuni di Diamante e Bonifati e ad est con il comune di San Agata d'Esaro. Dista circa 70,1 Km. dal capoluogo di Provincia (Cosenza) e circa 95,6 Km. dall'aeroporto di Lamezia Terme.



# TABELLE DI RIFERIMENTO

I dati sulla distribuzione della popolazione sono riassunti nella seguente tabella, dove viene indicato il numero di utenze per tipologia.

RIEPILOGO DATI STATISTICI			
Abitanti	9.388		
Utenze domestiche	3.793		
Abitazioni censite	7.206		
Utenze commerciali	658	<b>di cui</b>	
		Esercizi di vicinato	220
		Esercizi di somministrazione	90
		Farmacie	4
		Parafarmacie	2
		Agenzie generali	37
		Agenzie onoranze funebri	6
		Parchi giochi	5
		Strutture ricettive	8
		Campeggi	2
		Bed end Breakfast	5
		Agriturismo	2
		Stabilimenti balneari	26
		Esercizi di media struttura	15
		Esercizi di grande struttura	2
		Sala giochi	2
		Edicole	3
		Distributori carburanti	4
		Commercio ingrosso	9
		Attività industriali	5
Altre attività	211		
Abitanti fluttuanti (stagione estiva)	da 5.000 a 8.000 unità circa		
Superficie complessiva territorio	42,51 Km <sup>2</sup>		
Densità abitativa	252,22 abitanti/Km <sup>2</sup> .		

Essendo una città a vocazione prettamente turistica è soggetta ad un sensibile aumento delle presenze nel periodo estivo compreso tra luglio e agosto.

## QUANTITÀ RIFIUTI PRODOTTI

### 3.2 Dati Tecnici

Di seguito vengono riportati dati tecnici ed indicatori statistici per la valutazione degli standard di servizio.

Quantità dei rifiuti prodotti (kg/anno)	3.847.279
Quantità dei rifiuti da raccolta differenziata (kg/anno)	2.193.839
Quantità dei rifiuti allo smaltimento (kg/anno)	1.653.440
Percentuale raccolta differenziata (%)	57,02%
Abitanti residenti	8.905
Produzione media di rifiuti (kg/mq anno)	5,06
Quantità di rifiuti abitanti domestici (kg/ab die)	0,78
Quantità di rifiuti per abitanti equivalenti (kg/ab die)	1,20
Frazione % rifiuto indifferenziato non domestico (da Kd)	35,19%
Frazione % rifiuto indifferenziato domestico	64,81%
Costo gestione per kg di rifiuti smaltito (€/kg per abitante)	€ 0,7029
Tariffa media sul costo reale del servizio (€/mq*anno)	€ 3,75450

## CALCOLO TARI

LA TARIFFA TARI è COMPOSTA DA UNA **PARTE FISSA**-DETERMINATA IN RELAZIONE ALLE COMPONENTI ESSENZIALI DEL COSTO DEL SERVIZIO, RIFERITI IN PARTICOLARE AGLI INVESTIMENTI PER LE OPERE E I RELATIVI AMMORTAMENTI E DA **UNA PARTE VARIABILE** RAPPORTATA ALLA QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERITI, AL SERVIZIO FORNITO E ALL'ENTITÀ DEI COSTI DI GESTIONE

# I PROBLEMI EVIDENZIATI E AUMENTO COSTI

## GAP DI MERCATO

1) AUMENTO DEI COSTI DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA, CIRCA 130 A TONNELLATA PER I COMUNI CHE EFFETTUANO IL SERVIZIO CON PERFORMANCE TRA IL 50% E IL 60% .

PER IL COMUNE DI BELVEDERE SONO STATI SPESI SU 16534,40 QUINTALI DI RIFIUTI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO CIRCA 2.149.472 EURO  
IL CONFERIMENTO IN DISCARICA è DI CIRCA IL 43% TOTALE SUI RIFIUTI PRODOTTI ANNUI

## AUMENTO DEI COSTI IN DISCARICA DERIVANTI DALL'ERRATO CONFERIMENTO DEI CITTADINI


## RECLAMI

ASSENZA COMPOSTIERA DI COMUNITÀ E ISOLA ECOLOGICA STAZIONARIA PER CONFERIMENTO INGOMBRANTE.  
COSTI SUPPLETIVI OLTRE I PASSAGGI PREVISTI DA CAPITOLATO PER BONIFICA TERRITORIO DISCARICA ABUSIVA

## COSTI

*Dal confronto delle tabelle tariffarie, l'aumento del costo totale complessivo dei servizi nelle varie componenti di costo previste dal METODO TARIFFARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI è aumentato dal 2022 al 2023 di 589.286euro (costo totale dei servizi in più da coprire) .*

evidenziato dal PEF corrisponde un aumento considerevole delle tariffe TARI da applicare ai cittadini, si fa presente che a tale aumento non ha corrisposto alcun incremento del servizio erogato. In particolare la percentuale della differenziata si attesta al 57% , e su un totale di 3.847.279 Kg/anno di rifiuti prodotti , **1.653.440kg derivano dal costo dei rifiuti destinati allo smaltimento**. dal raffronto unitario del listino delle utenze domestiche per ogni categoria composta del numero dei componenti e dei mq, si evince un aumento della componente variabile di circa il 32% rispetto all'anno precedente Precisa che all'aumento della componente variabile di circa il 32% sul totale tari si deve aggiungere la quota addizionale fissa del 5% (componente addizionale non inclusa dagli allegati di cui al punto 3 ) attestando così l'aumento generale per le utenze domestiche e non domestiche intorno al 38% per ogni categoria stessa di utenza



# NUOVA MODALITÀ DI RITIRO PORTA A PORTA: COSA CAMBIA

## SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA PER UMIDO

PREDISPOSIZIONE DI BIDONI DA 240LT (VECCHI BIDONI STRADALI) SUDDIVISI IN DIVERSE AREE DEL PAESE PER CONFERIMENTO DELL'UMIDO. I CITTADINI VERRANNO DOTATI DI APPOSITA CHIAVE PER IL CONFERIMENTO. (O BIDONI CON LETTURA TESSERA SANITARIA PER CALCOLO DELLA TARIFFA TARI IN BASE AL NUMERO DEI CONFERIMENTI)



## VANTAGGI

- 1) I CITTADINI CHE SMALTISCONO L'UMIDO ATTRAVERSO COMPOSTIERA DOMESTICA (CERTIFICATA) OTTERRANNO AGEVOLAZIONE TARI (ESENZIONE CONFERIMENTO UMIDO)
- 2) (VEDI AD ES. ALLEVATORIO PROPRIETARI TERRIERI CHE UTILIZZANO L'UMIDO COME FERTILIZZANTE)
- 3) ASSENZA DI BIDONCINI PER LE STRADE,
- 4) RIDUZIONE PULIZIA SUPPLETIVA PER SACCHI ROTTI DA ANIMALI RANDAGI
- 5) MIGLIORE DECORO URBANO E PULIZIA DELLE STRADE

## SERVIZIO DI RACCOLTA SECCO INDIFFERENZIATO

IL CITTADINO VERRÀ DOTATO DI UN BIDONE DA 120LT DOVE POTRÀ CONFERIRE I RIFIUTI E POSIZIONARLO PER IL RITIRO SOLO AL RIEMPIMENTO DEL BIDONE STESSO.



## VANTAGGI

- 1) IL CALCOLO DELLA TARIFFA TARI PER IL SECCO INDIFFERENZIATO È CALCOLO PUNTUALE. VERRANNO CONTEGGIATI IL NUMERO DEI PASSAGGI PER SINGOLA UTENZA E NON PIÙ CALCOLATO SUL NUMERO DEI COMPONENTI E DEI MQ2 DELLA CASA

# MODALITÀ DI RITIRO PORTA A PORTA COSA CAMBIA

## SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA VETRO

LETTURA RFID TAG ASSOCIATO ALL'UTENZA  
FORNITURA DEL NUOVO BIDONCINO  
RITIRO PORTA A PORTA NELLE MODALITÀ PREVISTE

## SERVIZIO DI RACCOLTA PER PLASTICA

LETTURA RFID TAG ASSOCIATO ALL'UTENZA  
FORNITURA DEI NUOVI BIDONCINO  
RITIRO PORTA A PORTA NELLE MODALITÀ PREVISTE

## RITIRO PANNOLONI ANZIANI DISABILI E BAMBINI SOTTO I

3 ANNI

LETTURA RFID TAG ASSOCIATO ALL'UTENZA  
FORNITURA **BIDONCINO AGGIUNTIVO**  
RITIRO PORTA A PORTA NELLE MODALITÀ PREVISTE

PREVISTE ESENZIONI PER CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIETRO COMPROVATA CERTIFICAZIONE E RICHIESTA COMUNE

RESTA INVARIATO SECONDO CALENDARIO OGNI ALTRO TIPO DI CONFERIMENTO O RIFIUTO NON PREVISTO IN QUELLI EVIDENZIATI ogni bidone in dotazione è associato all'utenza

# MODALITÀ DI RITIRO PORTA A PORTA ATTRAVERSO LETTURA RFID

## DOTAZIONE PALMARI LETTURA TAG PER STAZIONE APPALTATRICE

IL LETTORE RFID PORTATILI PER GLI OPERATORI PERMETTONO L'ACQUISIZIONE DEI DATI PER SINGOLO UTENTE ATTRAVERSO L'IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA DEL CONTENITORE DOTATO DI TAG RFID

## RILEVAZIONE NC


GLI OPERATORI POTRANNO RILEVARE LE NON CONFORMITÀ PER SINGOLA UTENZA DIRETTAMENTE IN FASE DI RITIRO

## IMPIANTO DI LETTURA TAG RFID A BORDO MEZZO


L'IMPIANTO DI LETTURA PERMETTE LA REGISTRAZIONE DEI CONFERIMENTI FATTI DALLE UTENZE IN QUALSIASI AMBITO DI RACCOLTA ATTRAVERSO L'IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA DEL CONTENITORE DOTATO DI TAG RFID

## VANTAGGI

PERMETTE IL CONTEGGIO DEI CONFERIMENTI DEI SINGOLI UTENTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA TASSA SUI RIFIUTI



**COSA CAMBIA**



# RISPARMIO TARI PER I CITTADINI:

## **Inserimento dei bidoni con chip**

associare numero e chip alle utenze domestiche

## **Calcolo tariffa puntuale**

Numero di svuotamenti per secco indifferenziato

Esenzione per conferimento dell'umido agli utenti che utilizzano lo smaltimento tramite compostiera domestica

## **RISPARMI SUI COSTI**

Riduzione dei costi per conferimento in discarica gravanti sui cittadini con perfetta separazione dei rifiuti

## **agevolazioni**

Disabili, anziani e neonati cui conferimento dei pannolini attraverso apposito bidone non viene conteggiato in bolletta

# VANTAGGI



Per migliorare la  
differenziazione



Per avere bollette  
più eque- *chi*  
*produce più rifiuti*  
*paga di più-*



RIDUZIONE DEI  
CONFERIMENTI IN  
DISCARICA



Per ridurre  
progressivamente  
il costo del servizio

# RACCOLTA RIFIUTI DELL'UMIDO

*Addio alla raccolta con il secchiello domestico*



*La raccolta avviene meccanicamente*



*Arrivano i contenitori stradali da 240 litri, muniti di serratura*




*Non è coinvolto chi fa il compostaggio domestico*



*I contenitori vengono lavati e igienizzati periodicamente*

## VANTAGGI

*Possibilità di conferire l'umido H 24, 7 giorni su 7*



*Possibilità di liberarsi subito del rifiuto umido prodotto*

*Maggior decoro urbano (spariscono i secchielli esposti fuori dalle abitazioni)*



*Tutela della salute degli addetti alla raccolta, che non dovranno più sollevare manualmente i secchielli*



*Contenimento dei costi di gestione del servizio e conseguente contenimento delle tariffe a carico dei cittadini*



# «IL SECCO» NON SARÀ PIÙ RACCOLTO CON IL SACCO A BORDO DELLA STRADA, MA PER MEZZO DI UN BIDONE UNIFAMILIARE, DOTATO DI CHIP



Cambia solo il modo di esporre il rifiuto per la raccolta

SUNTO  
I rifiuti da conferire e le frequenze di raccolta restano uguali.

# COME AVVERRÀ QUESTO CAMBIAMENTO?



Tutte le famiglie saranno invitate a ritirare un apposito bidone numerato



La consegna del bidone sarà su appuntamento per evitare attese e fare tutto velocemente



effettuerà l'abbinamento tra il chip del bidone e l'utenza che lo riceve

Quando si porta a casa il bidone nuovo, è importante segnarsi il numero o contrassegnare il bidone, così da essere sicuri di avere sempre il proprio

# E SE NON POSSO RITIRARLO NEL GIORNO STABILITO?



Verranno stabiliti dei giorni liberi nei quali gli utenti possono andare a ritirare il bidone prenotando un appuntamento

**I bidoni verranno assegnati su prenotazione**

# COME FUNZIONA IL BIDONE CON IL CHIP?

1

Il bidone va esposto per il ritiro solo quando è pieno

2

I rifiuti vanno sempre raccolti con dei sacchetti e quindi messi nel bidone, avendo cura di chiuderli.

3

Con lo svuoto l'operatore provvederà a registrare l'operazione

4

A svuoto avvenuto, ciascun utente deve riportare il proprio bidone all'interno della sua proprietà

Lo scopo è separare il più possibile i rifiuti domestici, per mettere fuori il bidone per la raccolta il meno possibile

Il chip del bidone permette di attribuire ad ogni singola utenza, i servizi di raccolta effettivamente fruiti, nell'ottica di ridurre i costi

# COSA CAMBIA IN BOLLETTA?



**Il sistema di calcolo  
della tariffa tari  
cambia totalmente**

AFTER

**Oggi si paga in base a due parametri:**

- 1) Le dimensioni della CASA**
- 2) IL numero delle PERSONE  
CHE CI ABITANO**

**QUESTO CALCOLO è  
INDIPENDENTE DALLA  
QUANTITA' DI RIFIUTI  
PRODOTTI DALL'UTENZA**

# ...IN PRATICA

- UNA FAMIGLIA DI 3 PERSONE
- CHE ABITA IN UNA CASA DI 100MQ
- CHE FA LA DIFFERENZIATA IN MODO «POCO ATTENTO»



100MQ



**MA PAGA:**  
*LA STESSA CIFRA DI UNA  
FAMIGLIA ANALOGA CHE  
ABITA IN UNA CASA SIMILE  
E CHE PRODUCE UN SOLO  
SACCO AL MESE,  
FACENDO UNA  
DIFFERENZIATA ACCURATA*

PRODUCE



3 SACCHI DI SECCO OGNI SETTIMANA



# L'ADOZIONE DI QUESTO SISTEMA PERMETTE DI PASSARE AD UNA TARIFFA PUNTUALE IN BASE A DUE PARAMETRI DIVERSI



IL NUMERO DI **PERSONE**  
CHE FORMANO L'UTENZA



PRATICO

IL NUMERO DEGLI **SVUOTAMENTI**  
DEL BIDONE DEL SECCO



QUINDI NON SI PAGA PER  
QUELLO CHE SI HA....  
.....MA SI PAGA PIÙ PER  
QUELLO CHE SI PRODUCE

# IN QUESTO MODO DIFFERENZIARE CONVIENE!

IL COSTO è A SVUOTAMENTO QUINDI è IMPORTANTE ESPORRE IL BIDONE QUANDO è PIENO.....IN MODO CHE NE SIA VALSA LA PENA!!!!

1

NON CI SONO SVUOTAMENTI  
COMPRESI IN TARIFFA

2

OGNI UTENTE Può METTERE  
FUORI IL BIDONE OGNI VOLTA  
CHE VUOLE

3

OGNI VOLTA CHE ESPONE IL BIDONE  
PAGA IL SERVIZIO

(1 RITIRO= 1 PAGAMENTO)

Il numero minimo di ritiri garantito  
dipende dai parametri stabiliti dall'ente  
con la stazione appaltatrice, verrà  
conteggiato il passaggio in surplus)

# MA PER PAGARE QUANTO PAGO OGGI.... COSA DOVREI FARE



QUANTI  
SVUOTAMENTI  
DOVREI FARE?

QUESTO DIPENDE DA DIVERSI  
FATTORI CHE SI ANDRANNO A  
DELINEARE CON I DATI DELLA  
RACCOLTA E DEGLI  
SVUOTAMENTI



LE VARIABILI DIPENDONO  
DALLE **ESIGENZE DI CIASCUNO**  
(NUMERO DELLE ESPOSIZIONI)  
E DA QUANTO SIAMO BRAVI A  
DIFFERENZIARE



Per ridurre  
progressivamente il costo  
del servizio  
**SEPARARE**  
**CORRETTAMENTE TUTTI I**  
**RIFIUTI CONVIENE**  
**DIMINUISCE I COSTI IN**  
**DISCARICA**

# ...E SE:

**MI RUBANO IL BIDONE COSA FACCIO?**

IL CHIP PERMETTE DI LOCALIZZARE IL BIDONE. SI PUÒ RITIRARE UN NUOVO BIDONE E QUELLO RUBATO INSERITO IN UNA LISTA SPECIALE E RINTRACCIATO

SE IL BIDONE CHE HO RITIRATO NON È IL MIO COSA FACCIO?

SE IL BIDONE RITIRATO NON È IL VOSTRO ATTRAVERSO IL CHIP E IL NUMERO ASSEGNATO PUÒ ESSERE RINTRACCIATO E CAPIRE L'ERRORE

IL BIDONE È INGOMBRANTE COSA FACCIO?

IL BIDONE OCCUPA LO STESSO SPAZIO FISICO DEL SACCO PER IL SECCO DI QUELLI GRANDI...NON SERVE SPAZIO MAGGIORE

# E SE.....




ABITO IN UN CONDOMINIO  
OGNUNO DEVE AVERE IL SUO  
BIDONE O SE NE PUÒ AVERE  
UNO PER TUTTI

QUESTO DIPENDE DA DIVERSI  
FATTORI CHE SI ANDRANNO A  
DELINEARE CON I DATI DELLA  
RACCOLTA E DEGLI  
SVUOTAMENTI



PER IL CONDOMINIO SONO  
PREVISTE AGEVOLAZIONI PER  
LA RACCOLTA  
CENTRALIZZATA.

OGNI AMMINISTRATORE  
DOVRÀ METTERSI IN  
CONTATTO CON LA STAZIONE  
APPALTATRICE PER I  
CASSONETTI CENTRALIZZATI  
DA DECURTARE DALLA TARI  
ATTRAVERSO ACQUISTO DEGLI  
STESSI CONTENITORI



HO DEI RIFIUTI CHE  
PUZZANO, DEVO TENERLI A  
CASA PER FORZA?

CIASCUNO PUÒ METTERE FUORI  
IL BIDONE.

SE IL SECCO È CORRETTO NON  
DOVREBBE EMANARE ODORI.

ACCORGIMENTI

SPRUZZARE UN PÒ DI  
DETERVISO O USARE DOPPIO  
SACCHETTO GLI ODORI  
DOVREBBERO RIMANERE NEL  
CONTENITORE

# E SE.....



DEVO BUTTARE DEIEZIONI  
CANINE?

LE DEIEZIONI CANINE POSSONO  
ESSERE CONFEDRITE  
NELL'UMIDO A PATTO CHE SIANO  
UTILIZZATI SACCHETTI  
BIODEGRADABILI



DEVO BUTTARE LA LETTIERA DEL GATTO?

LE LETTIERE DI SOLITO SONO COSTITUITE DA MATERIALE INERTE, NON COPMPOSTABILE,  
INSERITO CON IL SECCO, RICORRENDO AD UN SACCHETTO PER CONTENERLE E NON  
CONTAMINARLE, EVITANDO L'INSORGERE DI ODORI SGRADEVOLI. QUALORA LE LETTIERE  
SONO COSTITUITE DA MATERIALE ORGANICO NATURALE PUÒ ESSERE CONFERITO  
NELL'UMIDO

# E SE.....



IN CASA ABBIAMO UNA PERSONA DISABILE O ANZIANA CHE FA USO DI AUSILI PER INCONTINENZA?

1) È NECESSARIO RIVOLGERSI AL COMUNE PER SEGNALARE IL CASO.


2) IL COMUNE RICHIEDERÀ LA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO E ASSEGNERÀ UN ULTERIORE BIDONE, SEMPRE CON CHIP, DA UTILIZZARE SOLO PER QUESTI RIFIUTI.

3) GLI SVUOTAMENTI DI QUESTI BIDONI NON SARANNO CONTEGGIATI NELLA BOLLETTA.

(IN QUESTO MODO LA CURA PER I DISABILI E GLI ANZIANI NON INCIDERÀ NEL CONTEGGIO DELLA TARI)



ANCHE PER I PANNOLINI DEI BAMBINI SOTTO I 3 ANNI SI PUÒ RICHIEDERE IL BIDONE AGGIUNTIVO CHE NON VERRÀ CALCOLATO IN BOLLETTA



# POSSO FARE 0 SVUOTAMENTI IN UN ANNO?

SI è POSSIBILE.

VERRÀ EFFETTUATO UN CONTROLLO SPECIFICO PER I «CASI SVUOTAMENTO ZERO»

PER CAPIRE COME VENGONO GESTITI E DOVE VENGONO CONFERITI

SE È VERO CHE IL SECCO DOVREBBE ESSERE MARGINALE COME QUANTITÀ, È ANCHE VERO CHE NON PRODURNE AFFATTO RICHIEDE UN IMPEGNO NON COMUNE.

SIGNIFICA INFATTI NON SOLO DIFFERENZIARE I RIFIUTI DOMESTICI CON GRANDE ATTENZIONE MA ANCHE ACQUISTARE IN MODO ECOLOGICO E ACCORTO.

PER L'IMPORTANZA CHE HA UN SIMILE TRAGUARDO, È DDOVEROSO VERIFICARE CON ESATTEZZA, ANCHE PER FARNE ESEMPIO, QUANDO ACCERTATO.

# SCELTA DEI COEFFICIENTI E LISTINO TARI AL NETTO DELL'ADD DEL 5%

Tabella 10. - COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA

Comune di Belvedere Marittimo		TARI 2023				
Simulazione TARI comma 651 2023_Finale		Legge 147/2013				
COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTENZA DOMESTICA		comma 651				
componenti	Ka scelti	Kb scelti	% variaz min/max Kb	Kb min	Kb max	Kb medi
D01. Abitazioni 1 componente familiare	0,81	1,12	12,00%	0,60	1,00	0,80
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	0,94	1,63	-9,50%	1,40	1,80	1,60
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	1,02	1,75	-13,10%	1,80	2,30	2,05
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	1,09	1,93	-5,00%	2,20	3,00	2,60
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	1,10	2,01	-1,00%	2,90	3,60	3,25
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	1,06	2,04	0,00%	3,40	4,10	3,75

LA SCELTA DEI COEFFICIENTI SI BASA SU UNA SERIE DI FATTORI TECNICI ED ECONOMICI

Comune di Belvedere Marittimo		TARI 2023	
Simulazione TARI comma 651 2023_Finale		Legge 147/2013	
LISTINO TARI		comma 651	
(al NETTO di tasse e addizionali)			
categorie tariffa	Parte fissa euro/ mq anno	Parte variabile euro/anno	
D01. Abitazioni 1 componente familiare	€ 0,29253	€ 166,35911	
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	€ 0,33948	€ 241,96338	
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	€ 0,36837	€ 259,44445	
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	€ 0,39365	€ 286,44959	
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	€ 0,39726	€ 298,51062	
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	€ 0,38282	€ 303,01123	
N01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, scuole dell'infanzia, primarie secondarie e Il grado pari	€ 1,46600	€ 4,26335	
N02. Cinematografi, teatri	€ 0,72912	€ 2,12909	
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	€ 1,02387	€ 3,02310	
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,14798	€ 3,38484	
N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	€ 0,91528	€ 2,68720	
N06. Autosaloni, esposizioni	€ 1,01689	€ 2,99520	
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione	€ 3,06231	€ 9,00730	
N08. Alberghi senza ristorante, case e appartamenti per vacanze	€ 0,97578	€ 2,86807	
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	€ 2,53641	€ 7,45699	
N010. Ospedali	€ 2,21839	€ 6,51130	
N011. Uffici ed agenzie	€ 2,34141	€ 6,86632	
N12. Banche, istituti di credito, studi professionali	€ 1,83832	€ 5,37182	
N13. Negozi di abbigliamento, Cartolerie, librerie, calzature, ferramenta ed altri beni durevoli	€ 1,98088	€ 5,78110	
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	€ 2,60622	€ 7,65150	
N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso	€ 2,08932	€ 6,11856	
N16. Banchi di mercato di beni durevoli, posteggi di mercato	€ 1,01534	€ 2,97013	
N17. Barbieri, estetista, parrucchiere, lavanderia	€ 2,73219	€ 7,99236	
N18. Elettricista, fabbro, falegname, idraulico	€ 2,01672	€ 5,88472	
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto, autolavaggi	€ 2,78307	€ 8,12879	
N20. Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,45824	€ 4,26335	
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 2,14082	€ 6,28651	
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	€ 2,90097	€ 8,50681	
N23. Birrerie, hamburgerie, mense	€ 3,95587	€ 11,57565	
N24. Bar, caffè, pasticceria	€ 2,85939	€ 8,37167	
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	€ 2,71047	€ 7,92932	
N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, produttori di vino, oleifici	€ 2,42006	€ 7,11592	
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	€ 3,90840	€ 11,46718	
N28. Ipermercati di generi misti	€ 4,23511	€ 12,39214	
N29. Banchi di mercato generi alimentari	€ 5,19693	€ 15,24471	
N30. Discoteche, night club, sale scommesse	€ 1,05118	€ 3,09235	
N31. Bed & breakfast	€ 1,76758	€ 4,08894	

Tabella 16. - RAFFRONTI ECONOMICI LISTINI UTENZA DOMESTICA

Comune di Belvedere Marittimo				TARI 2023			
Simulazione TARI comma 651 2023_Finale				Legge 147/2013			
RAFFRONTI UTENZA DOMESTICA				comma 651			
(al NETTO di tasse e addizionali)							
Numero Componenti	Quota variabile euro/anno	Quota fissa euro/mq anno	Superficie mq	TARI 2023 euro/anno	TARI 2022 euro/anno	Differ. Tariffe %	Differ. tariffe euro anno
<b>Esempio 1</b>							
D01. Abitazioni 1 componente familiare	€ 166,35911	€ 0,29253	57	€ 183,03	€ 140,32	30,44%	€ 42,72
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	€ 241,96338	€ 0,33948	70	€ 265,73	€ 202,49	31,23%	€ 63,23
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	€ 259,44445	€ 0,36837	80	€ 288,91	€ 219,33	31,72%	€ 69,58
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	€ 286,44959	€ 0,39365	90	€ 321,88	€ 243,97	31,93%	€ 77,91
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	€ 298,51062	€ 0,39726	100	€ 338,24	€ 256,05	32,10%	€ 82,19
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	€ 303,01123	€ 0,38282	110	€ 345,12	€ 260,18	32,65%	€ 84,95
<b>Esempio 2</b>							
D01. Abitazioni 1 componente familiare	€ 166,35911	€ 0,29253	60	€ 183,91	€ 141,47	30,00%	€ 42,44
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	€ 241,96338	€ 0,33948	80	€ 269,12	€ 206,94	30,05%	€ 62,18
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	€ 259,44445	€ 0,36837	90	€ 292,60	€ 224,16	30,53%	€ 68,44
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	€ 286,44959	€ 0,39365	100	€ 325,81	€ 249,13	30,78%	€ 76,68
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	€ 298,51062	€ 0,39726	110	€ 342,21	€ 261,25	30,99%	€ 80,96
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	€ 303,01123	€ 0,38282	120	€ 348,95	€ 265,19	31,58%	€ 83,76
<b>Esempio 3</b>							
D01. Abitazioni 1 componente familiare	€ 166,35911	€ 0,29253	70	€ 186,84	€ 145,30	28,59%	€ 41,53
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	€ 241,96338	€ 0,33948	90	€ 272,52	€ 211,39	28,91%	€ 61,12
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	€ 259,44445	€ 0,36837	100	€ 296,28	€ 228,99	29,39%	€ 67,29
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	€ 286,44959	€ 0,39365	110	€ 329,75	€ 254,29	29,67%	€ 75,46
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	€ 298,51062	€ 0,39726	120	€ 346,18	€ 266,46	29,92%	€ 79,72
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	€ 303,01123	€ 0,38282	130	€ 352,78	€ 270,21	30,56%	€ 82,57
<b>RAFFRONTI SUPERFICI MEDIE</b>							
D01. Abitazioni 1 componente familiare	€ 166,35911	€ 0,29253	88,4	€ 192,23	€ 152,37	26,16%	€ 39,86
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	€ 241,96338	€ 0,33948	95,0	€ 274,21	€ 213,62	28,37%	€ 60,60
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	€ 259,44445	€ 0,36837	105,5	€ 298,29	€ 231,62	28,78%	€ 66,67
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	€ 286,44959	€ 0,39365	83,5	€ 319,30	€ 240,59	32,71%	€ 78,71
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	€ 298,51062	€ 0,39726	105,6	€ 340,45	€ 258,95	31,47%	€ 81,50
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	€ 303,01123	€ 0,38282	100,2	€ 341,38	€ 255,28	33,73%	€ 86,11

CONFRONTO TARIFFA ANNO 2022 VS ANNO 2023  
PER OGNI CATEGORIA E COMPONENTE AUMENTO IN MEDIA 32% CIRCA + 5% ADD REGIONALE TOT AUMENTO CIRCA 37%

CALCOLO TARIFFA TARI:  
( (QF x MQ)+QV) +add 5%

Calcolo della tari oggi

# CALCOLO DELLA TARIFFA CON ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO UTENZE DOMESTICHE

La tariffa per le utenze domestiche può essere schematizzata come segue.

$$\text{TARIFFA} = \text{QV} + \text{QPSmin} + \text{QPSecc}$$

**QV: QUOTA VARIABILE.** La quota variabile è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e di un coefficiente denominato rapporto di produzione Kb (allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato anche dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie).

È relativa ai centri di costo di gestione della quota fissa e delle frazioni merceologiche non misurate.

**QPSmin: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO MINIMA.** È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero) del rifiuto secco

Tale quota comprende un numero di svuotamenti/litri minimi di rifiuti urbani indifferenziati in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio

**QPSecc: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO ECCELENZE.** Qualora l'utenza conferisca un numero di svuotamenti/litri superiori ai minimi nel corso dell'anno, vengono addebitati gli svuotamenti/litri effettivi oltre ai minimi, dati come differenza fra gli svuotamenti/litri totali e gli svuotamenti/litri minimi. L'importo è pari al prodotto fra il numero di svuotamenti/litri eccedenti e il relativo costo unitario approvato annualmente con la delibera tariffaria.

ESEMPIO CALCOLO DELLA TARIFFA CON VUOTATURA BIDONE CARRELLATO DA 120LT 4,50EURO PER RITIRI AGGIUNTIVI OLTRE I MINIMI PREVISTI PER NUMERO DI COMPONENTI

UNA FAMIGLIA DI 4 CON QUOTA VARIABILE DI 286,45 CIRCA+ 2 CONFERIMENTI AGG (9,00)= 295,45 CON RISPARMIO DI 26,43(321,88-195,45) **RISPETTO ALLA TARIFFA TARI OGGI**

Rifiuti secchi

Componenti (nucleo familiare)	Svuotamenti annuali compresi (bidone da 120 litri)
1	6
2	8
3	10
4	12

# CALCOLO DELLA TARIFFA CON ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO UTENZE NON DOMESTICHE

. La tariffa per le utenze non domestiche può essere schematizzata come segue.

$$\text{TARIFFA} = \text{QF} + \text{QVb} + \text{QPSmin} + \text{QPSecc}$$

**QF: QUOTA FISSA.** La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di  $K_c$  più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o trattati ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e ai costi amministrativi e gestionali.

**QVb: QUOTA VARIABILE (se attivata).** La quota variabile per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione  $K_d$  pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di  $K_d$  più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b. È relativa ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurate.

**QPSmin: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO MINIMA.** È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero) del rifiuto secco indifferenziato. Tale quota comprende un numero di svuotamenti/litri minimi di rifiuti urbani indifferenziati in relazione al numero ed alla dimensione del contenitore scelto, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. I conferimenti/litri minimi compresi nella QPSmin sono approvati annualmente con la delibera tariffaria.

**QPSecc: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO ECCEDENZE.** Qualora l'utenza conferisca un numero di svuotamenti/litri superiori ai minimi nel corso dell'anno, vengono addebitati gli svuotamenti/litri effettivi oltre ai minimi, dati come differenza fra gli svuotamenti/litri totali e gli svuotamenti/litri minimi. L'importo è pari al prodotto fra il numero di svuotamenti/litri eccedenti e il relativo costo unitario approvato annualmente con la delibera tariffaria.

# INOLTRE PER IMU E TARI SCONTO DEL 5% PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE

Le utenze che decidono per addebito diretto delle imposte locali sul conto corrente (come per le utenze domestiche) hanno diritto ad uno sconto del 5% fino ad un massimo di 5%.

## Vantaggi per cittadino

- Sconto tari e imu del 5
- Risparmio tempo

## vantaggio per l'ente

- liquidità immediata
- riduzione delle spese di spedizione delle bollette (con risparmio di circa 70.00 mila euro)
- riduzione delle spesa accertamento

Art 30 bozza del decreto legislativo di attuazione della legge della riforma fiscale



Consigliere di minoranza  
DOTT.SSA  
ARNONE EMANUELA



## LA REGOLAZIONE SUI RIFIUTI URBANI. GUIDA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PEF SECONDO MTR-2 ARERA

- 1) IMPATTI SUL PEF PLURIENNALE DELLE VARIAZIONI ECONOMICHE PROVENIENTI DA EVENTI NON PREVEDIBILI O DA MODIFICHE DELLA NORMATIVA AMBIENTE
- 2) CASI RICORRENTI E CRITICITA' NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PEF SECONDO MTR-2
- 3) DISCIPLINA DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI E TARIFFA PUNTUALE

FONTI IFEL (ISITITUTO PER LA FINANZA E  
L'ECONOMIA LOCALE FONDAZIONE ANCI)  
RELAZIONE A CURA DI  
(IACOTUCCI FRANCESCO- WALTER  
GIACETTI-NICOLETTA BARBARASCHI



**Gli impatti sul PEF pluriennale  
delle variazioni economiche  
provenienti da eventi non  
prevedibili o da modifiche della  
normativa ambientale**

## Il pef pluriennale La durata degli affidamenti

### Mtr-2 Il PEF pluriennale



- Il PEF dovrà avere una durata pluriennale (2022-2025), al fine di garantire l'equilibrio economico- finanziario della gestione e di valorizzare la programmazione di carattere economico-finanziario (definizione del fabbisogno di investimenti e pianificazione degli interventi secondo quanto disposto da pianificazione regionale e programmazione nazionale).
- Aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie.
- una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente (ETC), che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

# Mtr-2 Il PEF pluriennale



**N.B** In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2)

Il PEF 2022-2025 dovrà individuare:

- il fabbisogno di investimenti per i 4 anni determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale;
- descrizione degli interventi previsti nel quadriennio per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dal piano regionale e dal piano nazionale rifiuti;
- descrizione degli interventi realizzati e degli obiettivi conseguiti in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale.

# Durata degli affidamenti

TABELLA 5-3 | NUMERO DI GARE (2014-2021)


Anni di affidamento	2014-2015	2016-2017	2018-2019	2020-2021*	Totale	% gare
1	151	66	87	70	374	18%
2	112	128	125	98	463	22%
3	121	87	89	97	394	19%
4	21	19	17	22	79	4%
5	152	101	84	122	459	22%
6	27	22	4	4	57	3%
7	72	57	24	36	189	9%
8	2	10	4	3	19	1%
9	12	10	1	2	25	1%
10	6	2	2	-	10	1%
12	-	1	1	-	2	0%
15	4	4	3	2	13	1%
20 e oltre	2	4	1	1	8	0%
<b>Totale</b>	<b>682</b>	<b>511</b>	<b>442</b>	<b>457</b>	<b>2092</b>	

Circa il 60% degli affidamenti sono di 3 anni o inferiori

\* Per il 2021 sono state raccolte le gare per il periodo che va dal 1° gennaio al 15 novembre.

# Tipologia degli affidamenti

FIGURA 5-2 | DISTRIBUZIONE DELLE GARE PER CLASSI DI NUMERO DI COMUNI INTERESSATI (2014-2021)




Circa l'86% delle gare sono effettuate da un comune solo

Fonte: UNWtotaled elaborazioni su bandi di gara

Il maggior numero di gare è al sud. Sempre al sud prevalgono le durate minori di 5 anni

FIGURA 5-7 | DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI GARE PER AREA GEOGRAFICA E DURATA DEGLI AFFIDAMENTI (2014-2021)



Fonte: UNWtotaled elaborazioni su bandi di gara


## Come si possono anticipare costi previsti nell'anno in corso per non riconoscerli nell'anno a+2?



### Costi operativi incentivanti (COI)

Complessivamente, **il 24 % degli ambiti tariffari compresi nel campione in esame, ha valorizzato costi previsionali** (almeno una componente di costo previsionale tra fissa e variabile) attraverso le componenti incentivanti, come si può osservare nella Figura che segue.


Valorizzazione % dei costi operativi incentivanti (COI) per gli ambiti tariffari oggetto di analisi



Fonte: elaborazione IFEL sulla base delle delibere di approvazione delle predisposizioni tariffarie ARERA

I costi incentivanti nel Mtr  
I costi incentivanti nel Mtr2  
Il caso dell'inflazione

# Nuovi costi operativi previsti nel Mtr-2



## Punti chiave D.lgs. n. 116/2020 Nuova definizione di rifiuti urbani



Modifica dell'art. 183 del TUA che ha recepito (comma 1, lett. b-ter) la **nuova definizione dei rifiuti urbani: sono urbani i rifiuti delle utenze non domestiche, sia indifferenziati che da raccolta differenziata, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (esclusi i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie, degli impianti di trattamento delle acque reflue)**

Modifica dell'art. 184 del TUA che ha riscritto il perimetro **dei rifiuti speciali**.

Modifica dell'art. 198 del TUA che ha **soppresso il potere di assimilazione** dei rifiuti speciali dei Comuni.

Nuovo comma 2-bis dell'art. 198 del TUA prevede che le utenze non domestiche possono **conferire fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani** che dimostrino di averli avviati a recupero e sono anche escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (nuovo comma 10 dell'art. 238 del TUA).

# Delibera Arera 15/22 Obblighi di servizio

	Schema I	Schema II contrattuale	Schema III tecnica	Schema IV Contrattuale e tecnica
<b>Adozione e pubblicazione di un'unica Carta della qualità del servizio per gestione</b>	SI	SI	SI	SI
Modalità di attivazione del servizio	SI	SI	SI	SI
Modalità per la variazione o cessazione del servizio	SI	SI	SI	SI
<b>Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati</b>	SI	SI	SI	SI
<b>Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e <i>online</i></b>	n.a2	SI	SI	SI
<b>Obblighi di servizio telefonico</b>	SI	SI	SI	SI
<b>Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti</b>	SI	SI	SI	SI
<b>Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per l'ottenimento di tali servizi</b>	SI	SI	SI	SI
<b>Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare</b>	SI	SI	SI	SI
<b>Predisposizione di una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità</b>	SI	SI	SI	SI
<b>Predisposizione di un Programma delle attività di raccolta e trasporto</b>	SI	SI	SI	SI
<b>Nelle gestioni che non hanno adottato sistemi di telecontrollo del livello di riempimento dei contenitori, ovvero anche laddove l'implementazione di tali sistemi non assicuri ancora un'adeguata copertura del territorio servito, predisposizione di un Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento delle aree di raccolta stradale o di prossimità</b>	n.a.	n.a.	SI	SI
<b>Registrazione delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto</b>	n.a.	n.a.	n.a.	SI
<b>Predisposizione di un Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade</b>	SI	SI	SI	SI
<b>Registrazione delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade</b>	n.a.	n.a.	n.a.	SI
<b>Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani</b>	SI	SI	SI	SI

## Standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Tabella.1 - Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani

	Schema I	Schema II	Schema III	Schema IV
Percentuale minima di risposte alle <b>richieste di attivazione</b> , inviate entro <b>trenta (30) giorni lavorativi</b>	n.a.1	80%	70%	90%
Percentuale minima di <b>attrezzature per la raccolta , consegnate all'utente</b> entro <b>cinque (5) giorni lavorativi</b> , senza sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di <b>attrezzature per la raccolta , consegnate all'utente</b> entro <b>dieci (10) giorni lavorativi</b> , con sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di <b>risposte alle richieste di variazione e di cessazione del servizio</b> , inviate entro <b>trenta (30) giorni lavorativi</b>	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di <b>risposte a reclami scritti</b> , di cui all'Articolo 14, inviate <b>entro trenta (30) giorni lavorativi</b>	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di <b>risposte a richieste scritte di informazioni</b> , di cui all'Articolo 15, inviate entro <b>trenta (30) giorni lavorativi</b>	n.a.	80%	70%-	90%
Nei casi di cui all'Articolo 50.1, <b>percentuale minima di reclami, ovvero di richieste inoltrate al gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade</b> , di cui all'Articolo 51, entro <b>cinque (5) giorni lavorativi</b>	n.a.	80%	70%	90%
Nei casi di cui all'Articolo 50.1, percentuale minima di <b>risposte ricevute dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, inoltrate all'utente</b> , di cui all'Articolo 52, entro <b>cinque (5) giorni lavorativi</b>	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di <b>risposte a richieste scritte di rettifica degli importi addebitati</b> , di cui all'Articolo 16, inviate <b>entro sessanta (60) giorni lavorativi</b>	n.a.	80%	70%	90%
<b>Tempo medio di attesa, di cui Articolo 21, tra l'inizio della risposta e l'inizio della conversazione con l'operatore o la conclusione della chiamata per rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore</b> (Tempo medio di attesa per il servizio telefonico)	n.a.	Solo registrazione	Solo registrazione	≤ 240 secondi

Tabella.1 - Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani


	Schema I	Schema II	Schema III	Schema IV
Percentuale minima <b>di rettifiche degli importi non dovuti</b> di cui all'Articolo 28.3, effettuati entro <b>centoventi (120) giorni lavorativi</b>	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima <b>di ritiri di rifiuti su chiamata</b> , di cui all'Articolo 31, entro <b>quindici (15) giorni lavorativi</b>	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima <b>di segnalazioni per disservizi</b> , di cui Articolo 33, con tempo di intervento entro <b>cinque (5) giorni lavorativi</b> , senza sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima <b>di segnalazioni per disservizi</b> , di cui Articolo 33, con tempo di intervento entro <b>dieci (10) giorni lavorativi</b> , con sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima <b>di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare</b> , di cui all'Articolo 34, con tempo di intervento entro <b>dieci (10) giorni lavorativi</b> , senza sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima <b>di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare</b> , di cui all'Articolo 34, con tempo di intervento entro <b>quindici (15) giorni lavorativi</b> , con sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
<b>Puntualità del servizio di raccolta e trasporto</b> , di cui all'Articolo 39	n.a.	n.a.	80%	90%
<b>Diffusione dei contenitori della raccolta stradale e prossimità non sovra-riempiti</b> , di cui all'Articolo 40	n.a.	n.a.	80%	90%
<b>Durata delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto</b> , di cui all'Articolo 41, non superiori a ventiquattro (24) ore	n.a.	n.a.	n.a.	85%
<b>Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade</b> , di cui all'Articolo 46	n.a.	n.a.	80%	90%
<b>Durata delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade</b> , di cui all'Articolo 47, non superiore a ventiquattro (24) ore	n.a.	n.a.	n.a.	85%
<b>Percentuale minima di prestazioni di pronto intervento</b> , di cui all'Articolo 49, in cui il personale incaricato dal gestore arriva sul luogo entro <b>quattro (4) ore dall'inizio della conversazione con l'operatore</b>	n.a.	70%	80%	90%

# Dati Istat Inflazione 2022

**FIGURA 3. INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO NIC PER CATEGORIE DI PRODOTTO**  
Gennaio 2017 – dicembre 2022, variazioni percentuali tendenziali (base 2015=100)



**FIGURA 13. INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO NIC DEI PRODOTTI ENERGETICI**  
Gennaio 2017 - dicembre 2022, variazioni percentuali tendenziali (base 2015=100)







# Aumento dei prezzi Analisi Utilitalia



## Raccolta dati: costi della fase della raccolta e del trasporto nel settore dei rifiuti

Analisi dei dati



## Posizione Anci Ifel



- Per affrontare gli aumenti inflattivi si auspicano degli interventi di supporto al settore che consentano di salvaguardare un servizio pubblico essenziale senza dover intervenire sulle tariffe ai cittadini.
- Nell'ipotesi di una revisione già per il 2023 delle tariffe inserendo un termine presuntivo per compensare gli aumenti, si evidenzia la delicatezza di utilizzare un sistema previsionale per un costo non immediatamente identificabile nel pef e quindi difficilmente rendicontabile nell'anno a+2.
- Nell'ipotesi in cui si voglia considerare un elemento previsionale legato a questi aumenti si ritiene che sia necessario fin da ora chiarire la rendicontazione nell'anno a+2 come dovrà essere fatta, ciò a tutela dei cittadini e per trasparenza con i gestori che è giusto sappiano sin d'ora le regole con cui verrà confermato quanto eventualmente definito in maniera previsionale per il 2023.
- Sempre nell'ipotesi di valutare un parametro previsionale, con l'auspicio che tali incrementi siano localizzati nel tempo, si ritiene utile non andare ad una modifica del limite della crescita delegando i singoli ambiti sulla valutazione della eventuale necessità di valutare un'istanza nel caso in cui si concordasse con il/ gestore/i la necessità di prevedere già dal 2023 di una copertura che superi il tetto complessivo del limite della crescita.
- Ciò anche per garantire che gli eventuali aumenti non vadano a costituire un nuovo plafond per la tariffa degli anni successivi.

## Arera: previsioni delibera Mtr-2 363/21



**Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale** secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.

Previsione art 8.5 mtr-2

**Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa**

Successivamente l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio.

Previsione art 4.7 allegato a Mtr-2

**Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, ..., il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria.**

## Posizione Arera

DELIBERAZIONE 21 FEBBRAIO 2023 62/2023/R/RIF



**Considerando che...**

**sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025;**

- le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate;**
- ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all'utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-2.**

## Sentenza del tar

N. \_486/2023 REG.PROV.COLL. N. 00298/2022 REG.RIC. Tar lombardia



.....

**Con l'atto introduttivo del giudizio la società ha impugnato:**

- la deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021, nonché l'Allegato A alla medesima, recante il "Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", limitatamente alla parte in cui sono dettate disposizioni per l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi",
- della deliberazione della Giunta regionale Puglia n. 2251 del 29 dicembre 2021,.....
- della deliberazione del Consiglio regionale della Puglia ...

**P.Q.M.**


**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,**

- **accoglie il ricorso introduttivo ai sensi di cui in motivazione e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati per la parte di interesse;**

## Dal punto di vista dei comuni

- Caso 1
  - Il gestore accetta di avere il corrispettivo adeguato dal 2024 (anno a+2)
    - Procedura standard
- Caso 2
  - Gli aumenti sono stati già erogati nel 2022
- Caso 3
  - Si vuole adeguare la tariffa dal 2023

## Gli aumenti sono stati già erogati nel 2022



Per come funziona il metodo per gli aumenti già erogati nel 2022 bisogna far sì che:

1. La copertura sia ritrovata all'interno del pef e dei conti del metodo tariffario
2. Non si vada a pagare due volte l'incremento visto che nell'anno 2024 il pef sarà calcolato sul bilancio del gestore 2022 (in cui vi sono gli incrementi già pagati)

In ogni caso:

1. Vanno estrapolati gli extra costi sostenuti nel 2022
2. Ifel si farà portatore dell'istanza di poter portare gli extracosti sostenuti nel 2022 nel pef del biennio 2024- 2025 in modo da coprire i costi e poter considerare l'anticipo sostenuto

La situazione ideale sarebbe la seguente:

1. Aver costituito un capitolo ad hoc per gli extra costi derivanti dagli aumenti energetici o legati all'inflazione
2. Riuscire a coprire tale disavanzo con il recupero evasione

## In caso si voglia aumentare la tariffa nel 2023



Questo caso ad oggi risulta più complesso e qui si auspica un intervento di Arera per consentire agli enti di andare alla revisione del pef 2023 con delle regole ad hoc.

- La soluzione consentita dal metodo rimane quella prevista all'articolo 4.7 allegato A Mtr-2:
- 4.7 Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria.



## Casi ricorrenti e criticità nella predisposizione del PEF secondo MTR-2



## Indice

### **Le domande attualmente più frequenti**

Cosa va fatto e cosa si può fare nel 2023

Il calcolo del contributo di funzionamento ARERA

### **Principali problematiche affrontate dai Comuni come ETC**

Gli elementi per cui l'ETC è chiamato ad esprimersi (VU ridotte...)

L'attivazione dei meccanismi di garanzia

La attività di validazione: il confronto con la documentazione contabile

### **Le criticità del PEF del Comune e non solo**

La stratificazione dei cespiti

L'accantonamento FCDE e i crediti inesigibili

I numerosi conguagli

La relazione di accompagnamento

# Cosa devo e cosa posso fare nel 2023?

## Cosa dice MTR-2

- **Art. 28.4:** Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (*in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio*), qualora ritenuto necessario dall'*organismo competente*, al verificarsi di circostanze *straordinarie* e tali da pregiudicare gli *obiettivi* indicati nel PEF medesimo.



Variazioni sostanziali nell'organizzazione del servizio  
Problemi inerenti l'equilibrio economico finanziario

- **Art. 4.7:** Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a *recuperare la sostenibilità efficiente della gestione*, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una *revisione infra periodo* della predisposizione tariffaria.

# Cosa devo e cosa posso fare nel 2023?



## Cosa devo...

- Il PEF 2022-2025 deve di regola essere rivisto ogni due anni, quindi nel 2024. Pertanto con l'approvazione dello scorso anno l'ETC ha definito anche il costo efficiente del servizio per il 2023.
- Il Comune è tenuto a procedere alla *determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale* secondo quanto indicato all'articolo 6 del MTR-2 (in coerenza con d.P.R. n. 158/99) e ad approvare la relativa delibera di determinazione tariffaria.

## ATTENZIONE:

- Alle Detrazioni di cui al comma 1.4 Determina N.2/DRIF/2021
- Costi per attività esterne al ciclo integrato dei RU di cui al comma 6.4 del MTR-2

## Cosa dice il Metodo



### Art 1.4 det 01/2021

Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

### Art 6.4 MTR-2

Nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate precedentemente, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al ciclo integrato dei RU, come definite al comma 1.1, *l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime.*

# Cosa *devo* e cosa *posso* fare nel 2023?

## Cosa posso...

- Qualora l'ETC ravvisi circostanze straordinarie (imprevedibili al momento di definizione del PEF attualmente in vigore) che pregiudichino la continuità o la qualità del servizio o che pregiudichino la tenuta economico-finanziaria di uno dei gestori (fra cui il Comune stesso) può avviare la procedura di revisione del PEF 2023, modificando di conseguenza la TARI.

## ATTENZIONE:

- Alle circostanze straordinarie
  - ✓ avvicendamento gestionale e nuovo contratto di affidamento;
  - ✓ intensa variazione dei servizi svolti;  VALORIZZAZIONE QL E PG
  - ✓ passaggio da TARI tributo a tariffa corrispettiva;
  - ✓ situazione di squilibrio economico-finanziario (es. legato alle dinamiche inflazionistiche).
- Alla possibilità di dover presentare un'istanza di superamento del limite di crescita

## Criticità: il tasso di inflazione programmato



Il valore attualmente applicato per il calcolo del limite di crescita della tariffa all'utenza è il medesimo definito nel MTR-1 (31 ottobre 2019), successivamente confermato dalla Delibera 459/2021/R/RIF

*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2). Si attende l'aggiornamento come accennato anche nella del 62/2023*


**Art 1.1** In ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , il tasso di inflazione programmata,  $rpi_a$ , impiegato per la determinazione del parametro  $\rho_a$ , di cui al comma 4.2 del MTR-2, è pari a 1,7%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti.

POTREI ESSERE COSTRETTO A FARE ISTANZA PERCHE' GIA' AVEVO APPROVATO AL LIMITE LO SCORSO ANNO E IL LIMITE NON E' CAMBIATO

# Una motivazione per la riapertura...controversa

## IL TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATA NELLA NaDEF\* 2022 E NEL MTR-2

Variazione % rispetto all'anno precedente



\*Nota di aggiornamento al DEF

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ARERA e Ministero dell'Economia e delle Finanze

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove

$$\rho_a = \boxed{rpi_a} - X_a + QL_a + PG_a + C116_a$$

↑ 0,1%-0,5%      ↑ 0%-3%  
 ↓ 1,7%            ↓ 0%-4%            ↓ 0%-3%\*

La limitazione porta a dover scegliere fra un superamento del limite di crescita per squilibrio finanziario o a sacrificare la qualità del servizio


## I Compiti che MTR-2 dà all'ETC: quali competenze?



Ruolo dell'ETC è supervisionare e coordinare tutte le fasi di predisposizione del PEF. Alcune prescrizioni richiedono **competenze** specifiche:

- valutazione delle componenti previsionali dei costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (COI, CO116 e CQ), grazie alle informazioni rese disponibili da ciascun gestore;  
**Benchmark di riferimento? Costi standard?**
- valutazione delle componenti a conguaglio ereditate dai PEF precedenti (RCNDTV , RCU, RC18, RC19, ecc..);
- valutazione delle componenti a conguaglio relative a costi sostenuti per il conseguimento dei target cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi previsionali, per cui l'operatore si è assunto il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante.....  
**Il gestore ha una contabilità analitica? Il target è misurabile?**

# I Compiti che MTR-2 dà all'ETC: quali competenze?



## .. discariche ..

- definire la vita utile dei cespiti di pertinenza delle discariche, in accordo con il gestore e sulla base delle capacità residue e delle stime sui tempi di esaurimento delle stesse;
- esprimere un parere riguardo all'opportunità di effettuare il riconoscimento dei costi della gestione post-operativa e di chiusura delle discariche autorizzate nel caso in cui le risorse precedentemente accantonate risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo;

## .. natura dei cespiti specifici ..

- valutare l'opportunità di modificare le vite utili regolatorie, eventualmente **riducendo** la vita utile regolatoria di impianti, in caso *vincoli autorizzativi, normativi o di pianificazione ne determinino la chiusura anticipata*, al fine di consentire il recupero degli investimenti effettuati; eventualmente adottando una vita utile **superiore**, con procedura partecipata dal gestore, al fine di assicurare la sostenibilità delle tariffe applicate agli utenti;

# I Compiti che MTR-2 dà all'ETC: attivare i meccanismi di garanzia

## Articolo 9 delibera 363/2021

### Meccanismi di garanzia

9.1 In caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario ..., ovvero all'aggiornamento biennale ..., gli organismi competenti ...provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all'Autorità.

...

9.3 Qualora l'inerzia si protragga fino al **trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni**, sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un'efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

...

9.5 In caso di inerzia dell'organismo competente, il gestore, una volta predisposto il piano economico finanziario ...ne dà comunicazione all'Autorità, ...

Quale forza contrattuale?

Quali competenze per la validazione LAMPO?

# Il confronto con la documentazione contabile

COSTI al netto delle poste rettificative e al netto dei CANONI/MUTUI/LEASING pagati ai proprietari	2020									
	CRI <sub>20</sub>	CI <sub>20</sub>	CI <sub>20</sub>	CRI <sub>20</sub>	CI <sub>20</sub>	CRI <sub>20</sub>	CI <sub>20</sub>	CI <sub>20</sub>	CI <sub>20</sub>	CI <sub>20</sub>
B6 - Costi per materiale di consumo e merci (al netto di resi, abbuzzi e scarti)										
B7 - Costi per servizi										
B8 - Costi per godimento di beni di terzi										
B9 - Costi del personale										
B11 - Valutazioni delle rimanenze di materiale prime, sussidiarie, di consumo e merci										
B14 - Oneri diversi di gestione										
<b>totale</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ACC <sub>20</sub>									
	costi di gestione post-operativa delle discariche	accantonamenti relativi ai crediti	accantonamenti per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	accantonamenti per altri rischi di natura strutturale						
B102 (da c. 14.2 MTR-2)										
B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali										
B13 - Altri accantonamenti										
<b>totale</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## COSTI al netto delle poste rettificative e al netto dei CANONI/MUTUI/LEASING pagati ai proprietari

E' un valore già finale, che spesso viene consegnato tal quale

Uno schema di riconciliazione che parta dai valori in bilancio e mostri la suddivisione nei centri di costi, l'uso e la scelta di eventuali driver di allocazione ed espliciti le rettifiche è strumento essenziale per la attività di validazione

## La stratificazione dei cespiti



- ✓ L'uso di driver di allocazione
  - A priori o a posteriori?
- ✓ Questioni tecniche riguardo alla vita utile degli impianti
- Le rettifiche del valore delle immobilizzazioni
- La scelta delle categorie cespitali
- La contabilizzazione dei contributi

**Le maggiori difficoltà da superare per la predisposizione del PEF**

## La stratificazione dei cespiti

IFEL  
Fondazione ANCI

Art 13  
MTR-2

### Quali valori estrarre dal libro cespiti:

- in esercizio al 31 dicembre dell'anno (a-2), escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by, non completamente ammortizzati
- anche LIC, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni
- costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione o costo di realizzazione
- **escluse** le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni (inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime), gli avviamenti, eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.

# La stratificazione dei cespiti

## Quali informazioni:

Gestore	Cespiti gestore/Cespiti Proprietari diversi dal gestore	ID Categoria Immobilizzazione	Categoria immobilizzazione	ID Categoria Cespite	Categoria Cespiti Specifici

- Deve essere indicato se i cespiti stratificati sono cespiti di proprietà del gestore, cespiti di proprietari diversi dal gestore, o cespiti in leasing (cfr. comma 13.11 MTR-2).
- E' possibile selezionare la categoria di immobilizzazione e successivamente il cespite specifico ricompreso nella relativa categoria (art 15.2 del MTR-2).

Per ETC....

- Deve essere data una sommaria descrizione del cespite per permettere a ETC di valutare la congruenza delle scelte fatte in termini di categorie cespitali

# Valori Cespiti, CFP e dismissioni



Categoria Cespiti Specifici	Anno Cespite	Valore iscritto a Libro corretto per le Poste Rettificative				Quota di pertinenza dell'ambito tariffario
		Cl <sub>c,t</sub>	FA <sub>Cl,c,2017</sub>	CFP <sub>c,t</sub>	FA <sub>CFP,c,2017</sub>	
Impianti di pretrattamento	2 015	100 000	10 000			80.0%
Impianti di pretrattamento	2 017			80 000	4 000	80.0%

**ATTENZIONE:** in presenza di contributi pubblici incassati in annualità successive rispetto all'iscrizione patrimoniale del cespite, compilare unicamente le colonne K e L. Nelle colonne relative al calcolo *IMN<sub>a</sub>* e *Amm<sub>a</sub>*, in corrispondenza del valore del contributo, compariranno valori negativi che andranno a rettificare i valori finali di *IMN<sub>a</sub>* e *Amm<sub>a</sub>*.

Categoria Cespiti Specifici	Anno Cespite	Valore iscritto a Libro corretto per le Poste Rettificative				Anno dismissioni
		Cl <sub>c,t</sub>	FA <sub>Cl,c,2017</sub>	CFP <sub>c,t</sub>	FA <sub>CFP,c,2017</sub>	
Impianti di pretrattamento	2 015	100 000	10 000			
Impianti di pretrattamento	2 017			80 000	4 000	
Impianti di pretrattamento	2 015	70 000	7 000			
Impianti di pretrattamento	2 015	30 000	3 000			2019

# Costi d'uso del capitale di proprietari diversi dal gestore

## Determinazione 02/2021

Art 1.10 L'ETC, su proposta del gestore, valorizza i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 12 del MTR-2 e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1 del MTR-2.

Art 1.11 In deroga a quanto disposto dal comma 1.10, in considerazione delle specificità del settore, l'ETC, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando i relativi canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, i canoni di leasing possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi di gestione associati a specifiche finalità, ..di cui all'articolo 9 del MTR-2, e/o.. all'articolo 10 del MTR-2, relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

# Accantonamenti e crediti inesigibili

- L'accantonamento al FCDE
- ✓ I crediti inesigibili: inserirli o non inserirli ei CCD?
- ✓ L'accantonamento per il fondo di chiusura e post gestione della discarica annulla la remunerazione del capitale

## Gli accantonamenti nel MTR



Il riconoscimento degli accantonamenti prevede una diversificazione fra tari tributo e tariffa corrispettiva relativamente ai crediti

Articolo 16 MTR-2: *Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario:*

1. Ai fini della copertura dei costi di **gestione post-operativa delle discariche** autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa vigente;

2. Relativi ai **crediti**;

3. eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la **copertura di rischi** ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere;

**4. altri accantonamenti**, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie.

2- Accantonamenti relativi ai crediti:

- TARI tributo: la quota non può eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità (di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011);
- Tariffa corrispettiva: la quota non può eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.

[https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/3680\\_95cb738a732fe0012e47716ae3b6ae12](https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/3680_95cb738a732fe0012e47716ae3b6ae12)

# Componenti previsionali e conguagli



- Per quali attività anticipare i costi?
- *Anticipare le aumentate tariffe di smaltimento?*
- Il mare magnum dei conguagli
- Che ne sarà nel 2024 dei conguagli attesi per le tariffe di accesso agli impianti?

TARGET

# I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE DI NATURA PREVISIONALE

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116,TV,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a) - b_a(1 + \omega_a)AR_{SC,a} + RC_{tot\ TV,a}$$

Componente di natura previsionale, destinata alla **copertura degli scostamenti attesi** rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, **ricongducibili alle novità normative introdotte dal D. Lgs. 116/20** in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Tale componente può assumere **valore positivo o negativo**.

In particolare si riferiscono a:

- Eventuali incrementi/riduzioni delle quantità di rifiuti gestiti ovvero ad attività aggiuntive/minori attività, ove la nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come "rifiuti urbani" interessi un insieme più ampio/più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di **assimilazione** disciplinato a livello locale
- Eventuali riduzioni della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di **conferire al di fuori del servizio pubblico** i propri rifiuti urbani, **ovvero al mantenimento di una capacità di gestione di riserva per far fronte alla gestione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche nell'eventualità che le medesime facciano poi richiesta di rientrare nel perimetro di erogazione del servizio**.

Componente di natura previsionale, per la **copertura di eventuali oneri variabili aggiuntivi** riconducibili all'adeguamento agli standard e ai **livelli minimi di qualità** che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Componente di natura previsionale destinata alla **copertura degli oneri variabili attesi connessi al conseguimento di target** riconducibili a:

- modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti,
- introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

## Per quali attività anticipare i costi?



10.3 L'introduzione delle componenti di natura previsionale può avvenire nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il **target di miglioramento** da conseguire e le citate componenti;
- la **valorizzazione** delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati **oggettivi**, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

10.4 L'operatore si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante ed è tenuto a **rendicontare ex post** gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento del riferito obiettivo.

10.5 In caso di mancato conseguimento degli obiettivi ..., è previsto, nell'anno (a+2), un **recupero (solo se a vantaggio degli utenti)** dell'eventuale scostamento tra la quantificazione delle menzionate componenti in ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$  e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nelle medesime annualità. L'entità del recupero di cui al precedente periodo è proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto.

# RCTOT: IL MARE MAGNUM DEI CONGUAGLI

## ❖ Rate di conguagli ereditati dal passato

- RCNDTV (fino al 2023)
- RCU (fino al 2023)
- RC18 (fino al 2023)
- RC19 (fino al 2024)
- Rettifiche disposte da ARERA

## ❖ Conguagli costi previsionali anticipati in (a-2)

- COSTV (solo 2022, 2023)
- COV (solo 2022, 2023)
- COI
- CO116 (solo dal 2024)

## ❖ Novità MTR-2

- il recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2)

(solo dal 2024)


- il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità



*La Regolazione sui rifiuti urbani: Guida alla predisposizione del PEF secondo il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA*

***Disciplina del Metodo tariffario rifiuti e tariffa puntuale***

# Regimi di prelievo : classificazione



Fonte: elaborazione IFEL



## Dal quadro strategico ARERA 2022-2025

“Revisione dell’attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti, in merito ai criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche, anche **favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale** (con la finalità di introdurre sistemi di tariffazione che forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, in **ossequio al principio comunitario del “pay-as-you-throw”**, con effetti positivi anche in termini di prevenzione della produzione di rifiuti)”.

## La tariffa puntuale: fattori abilitanti

### FATTORI ABILITANTI ALLA TP e TENDENZE IN ATTO:

- ✓ Disponibilità degli amministratori comunali a sperimentare e a investire nella relazione con i cittadini
- ✓ Politiche di gestione di "area vasta" ruolo degli Enti d'ambito
- ✓ Maturità e affidabilità del gestore del servizio rifiuti (spesso *in house*) soprattutto per la diffusione della tariffa corrispettiva (il gestore applica e riscuote la tariffa)
- ✓ Durata dei contratti di servizio e disponibilità agli investimenti
- ✓ La Tariffazione puntuale si diffonde per aree spesso contermini
- ✓ Introduzione di tariffe uniche sovracomunali a parità di servizi erogati
- ✓ Introduzione di sistemi di tariffazione puntuale che abbandonano la superficie come parametro di calcolo

**IFEL**  
Fondazione ANCI

**IFEL**  
Fondazione ANCI

La diffusione della tariffazione puntuale in Italia nel 2019



*Rapporto 2019*


# La tariffa puntuale: diffusione in Italia *indagine IFEL*



**I Comuni italiani in TP (dati IFEL)**  
anno 2019: 900  
anno 2020: 972, 6,576 mln ab  
(circa 12% dei Comuni e popolaz.)  
anno 2021: stima > 1.000

L'unica Regione del Centro con un discreto numero di esperienze è la Toscana (25 Comuni); la recente elevata concentrazione gestionale dovrebbe favorirne l'ulteriore diffusione.

Negli ultimi 5 anni le Regioni Umbria Marche stanno finanziando numerosi progetti di TP.



Nel Nord applica la TP il 21% dei Comuni (34% della popolazione) Prevale la tariffa corrispettiva (75,7%)

Nel Mezzogiorno le esperienze sono ancora pochissime (solo in Sicilia, Sardegna, Puglia).  
Best practice: Bitetto (BA), in tributo puntuale


# La tariffa puntuale: diffusione in Italia *indagine ISPRA*



Rilevazione ISPRA anno 2021 = 1.198 Comuni 8,268 mln ab

Nel 2020 secondo ISPRA rilevati 1001 Comuni

MODALITA' DI MISURAZIONE NEI COMUNI IN  
TARIFFAZIONE PUNTUALE (n° RISPOSTE 1008)



Macroarea	Numero di comuni a TP anno 2021	Popolazione comuni a TP anno 2021	Comuni per macroarea a TP %	Abitanti per macroarea a TP %
NORD	1011	6.633.719	84,4%	80,2%
CENTRO	91	984.757	7,6%	11,9%
SUD	96	650.385	8,0%	7,9%
ITALIA	1.198	8.268.861	100%	100%

Fonte: ISPRA

Distribuzione dei Comuni in TP, anno 2021 (Rilevazione ISPRA)



# Diffusione della TP: alcune traiettorie regionali



## **Emilia-Romagna: approccio top-down**

- Prima Regione a statuto ord. a stabilire l'obbligatorietà della TP. (L.R. 16/2015); prorga termine entro 31/12/2024
- Con ANCI E-R e Atersir sono stati definiti schemi tipo di regolamento; la Regione ha stanziato risorse economiche a sostegno delle progettualità.
- Già nel 2020 erano passati in TP Comuni di tutte le dimensioni, anche grandi (Parma, Ferrara, Reggio Emilia, etc).

## **Lombardia: dal basso, .. ognuno x sé**

- Nessuna promozione regionale, no ATO, gestioni frammentate: la TP si diffonde piuttosto lentamente "dal basso", soprattutto fra i piccoli Comuni.
- Sistemi di misurazione semplici (sacco prepagato), tributo puntuale prevalente.

## **Trentino-Alto Adige: i pionieri della TP**

- Le prime esperienze di TP in Italia sono nate in prov. di BZ nel 1993; oggi tutti i Comuni applicano la tariffa corrispettiva.
- In prov. di TN i Comuni in TP invece sono oltre il 75% del totale.
- Decisivo il ruolo propulsivo delle due Prov. Autonome.

## **Il modello Veneto: Autorità d'ambito e gestori in house protagonisti**

- Prima regione per numero di Comuni in TP (281 su 563, oltre il 30% di tutti i Comuni italiani che la applicano) e per pop. coperta: oltre 2,2 milioni di ab. (il 31% del tot. nazionale).
- TP diffusa in tutto il territorio (soprattutto prov. di TV, PD, BL, VE e recentemente Rovigo); nel 2024 tutta la prov. di Rovigo passerà in TP.
- Tariffa corrispettiva di bacino come modello.
- Provincia di Treviso: esperienza di applicazione della TP che ha fatto "scuola" in IT e all'estero per dimensioni, complessità della tariffa e performance.
- Propagazione "per osmosi" della TP anche nei territori limitrofi: province di Trento, Pordenone, Mantova, Modena.
- Ruolo chiave degli EDA e delle aziende pubbliche dei Comuni, prevalentemente in house.
- Con l'aggiornamento del PRGRU 2022 la Regione punta sulla ulteriore diffusione della TP per raggiungere elevatissimi target ambientali.

## **NEW REGIONAL POLICIES**

### **Piemonte: approccio misto**

- Previsione di Piano e supporto alle gestioni
- Linee guida regionali
- Contributi regionali per sostenere la progettualità dei Consorzi
- Prevalenza delle gestioni in Tributo
- Regione dove si stanno registrando numerose adesioni alla TARIP

### **Sardegna: la spinta gentile**

- Previsione di Piano
- Linee guida regionali (soft)
- Approccio incentivante originale: riduzione tariffa di conferimento in discarica in relazione ai risultati ambientali (no contributi)

### **Marche e Umbria: alcuni**

### **investimenti e gestioni in progress**



- Gestioni ancora frammentate
- Contributi erogati ai Comuni - gestori

## Regime tariffario nelle regioni del Nord Italia



Regione	Comuni in TP totale no. IFEL 2020	Comuni in TP - tot. pop. ISTAT 31/12/2020	TARIFFA CORRISPETTIVA - Comuni 2020	% sul tot	TARIFFA CORRISPETTIVA - Totale pop. 2020	% sul tot	TARI TRIBUTO PUNTUALE - Comuni 2020	% sul tot	TARI TRIBUTO PUNTUALE - Totale pop. 2020	% sul tot
EMILIA ROMAGNA	88	1.466.152	67	76,1%	952.676	65,0%	21	23,9%	513.476	35,0%
FRIULI VENEZIA GIULIA	37	226.177	15	40,5%	73.061	32,3%	22	59,5%	153.116	67,7%
LIGURIA	7	119.680		0,0%		0,0%	7	100,0%	119.680	100,0%
LOMBARDIA	161	1.198.493	70	43,5%	633.868	52,9%	91	56,5%	564.625	47,1%
PIEMONTE	107	385.789	55	51,4%	167.981	43,5%	52	48,6%	217.808	56,5%
TRENTINO-ALTO ADIGE	242	944.784	242	100,0%	944.784	100,0%		0,0%		0,0%
VALLE D'AOSTA	11	5.651		0,0%		0,0%	11	100,0%	5.651	100,0%
VENETO	282	2.230.232	259	91,8%	2.055.370	92,2%	23	8,2%	174.862	7,8%
<b>TOTALE</b>	<b>935</b>	<b>6.576.958</b>	<b>708</b>	<b>75,7%</b>	<b>4.827.740</b>	<b>73,4%</b>	<b>227</b>	<b>24,3%</b>	<b>1.749.218</b>	<b>26,6%</b>

**NB: su 36 Comuni in TP del Centro-Sud solo 6 applicano la tariffa corrispettiva**



Fonte: elaborazione IFEL, 2020

# La tariffa puntuale: risultati ambientali




## Performance dei Comuni in TP nel 2020 (Fonte: ricerca IFEL 2020, non pubblicata)

- ✓ Raccolta differenziata media **82%**
- ✓ Oltre **2/3 dei Comuni in TP supera il 75% di RD**; il **34% dei comuni supera l'85% di RD**
- ✓ Produzione media pro capite di RUR: **83 kg/ab**
- ✓ In quasi il **20% dei Comuni in TP la produzione di RUR nel 2020 è stata inferiore a 50 kg/ab**

### Cluster analysis:

in tutte le classi demografiche considerate e in tutte le province/città metropolitane analizzate da IFEL, i Comuni in TP presentano valori medi di RD% più elevati rispetto ai Comuni in regime totalmente presuntivo e una produzione media di rifiuto residuo (RUR) pro capite nettamente inferiore



Distribuzione dei Comuni in TP con popolazione inferiore a 50.000 ab. per % di RD.  
Fonte: elaborazione IFEL su dati ISPRA (anno 2019)

Dati Performance ISPRA rapporto 2022 su dati 2021

**Nord Italia campione 725 comuni per 4.877.812 ab. RD% 80,7% vs RD% media Nord 71%**

## VENETO: *cluster analysis* delle performance dei Comuni in TP – anno 2019

In Veneto il 50% dei Comuni applica la TP (45,7% pop.).

Classe demografica	Provincia	%RD media - campione Comuni in TP	%RD media - campione Comuni in regime presuntivo	RUR pro capite annuo - campione Comuni in TP	RUR pro capite annuo - campione Comuni in regime presuntivo
< 1.000 ab.	Belluno	90,9%	80,1%	55,1	105,5
1.000 - 5.000 ab.	Belluno	88,8%	82,3%	53,4	109,0
	Verona	84,1%	75,5%	67,7	138,3
5.001 - 10.000 ab.	Belluno	85,1%	75,0%	55,4	156,9
	Venezia	80,3%	82,6%	81,0	85,9
	Verona	83,2%	71,5%	61,5	212,3
	Vicenza	81,7%	76,5%	66,6	88,0
10.001 - 20.000 ab.	Venezia	81,4%	72,3%	72,4	193,3
	Verona	83,4%	79,2%	53,0	96,4
	Vicenza	82,8%	80,0%	71,5	79,4
20.001 - 50.000 ab.	Venezia	85,0%	76,3%	66,4	114,5

**RD% + 9%    RUR – 48 kg/ab**

## Elementi peculiari presenti nel MTR-2 per le gestioni in tariffazione puntuale

- Mantenimento del sistema di articolazione tariffaria all'utenza definito senza riferimento obbligatorio alle tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.
- Possibilità di inserire nei  $COI_{TF}$  (e quindi di anticipare i ricavi corrispondenti ai costi senza attendere il *lag* regolatorio) i costi sostenuti per l'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza.
- Solo per chi adotta la tariffa corrispettiva: "scivolo" della durata di 4 anni per la determinazione dell'accantonamento dei crediti ammessi al riconoscimento tariffario tra la regola valida in regime di tributo (80% FCDE) e la regola in regime di prestazione patrimoniale imposta "norme fiscali vigenti".

**COI<sub>TF</sub>:**

- studio e progettazione del sistema di tariffazione puntuale;
- aggiornamento banche dati necessarie per l'avvio del sistema;
- fornitura e installazione dei tag/microchip sulle/nelle attrezzature;
- fornitura e installazione del sistema di lettura dei tag/microchip (antenne);
- software di elaborazione e calcolo della tariffa;
- campagna informativa nei confronti dei cittadini/utenti.<

## Le Previsioni dei CAM con riferimento alla tariffazione puntuale


DM del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022: Fondazione ANCI

**iFEL**

Fondazione ANCI

I CAM evidenziano, tra l'altro, **un obbligo** che è alla base della diffusione della tariffazione puntuale, ovvero **l'associazione del conferimento del rifiuto residuo con l'utenza conferente**. Tale requisito viene indicato come uno dei “**criteri cardine**” per **raggiungere gli obiettivi** virtuosi dichiarati e ciò in sintonia con le previsioni del DM 20 aprile 2017 sulla misurazione puntuale del rifiuto urbano. I CAM, inoltre, indicano **come in regime di tariffa puntuale l'obbligo della misurazione del rifiuto residuo** con ciò probabilmente **estendendo l'obbligo di misurazione di questa frazione anche ai regimi del tributo puntuale** che, come è noto, non erano contemplati dal DM 20/04/2017.

## Elementi peculiari presenti nel TQRIF per le gestioni in tariffazione puntuale



### **Titolo II: ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO**

Richiesta di attivazione del servizio: Termine ordinario 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile.

È fatta salva la facoltà per l'ETC di prevedere in TP un termine più stringente ma comunque non inferiore a 30 giorni solari.

### **Titolo V: MODALITÀ E PERIODI DI PAGAMENTO, RATEIZZAZIONE E RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI**

#### **Modalità e strumenti di pagamento in regime di tariffa corrispettiva**

E' garantita almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione.

E almeno i seguenti mezzi di pagamento:

- a) versamento presso gli sportelli postali;
- b) versamento tramite sportello bancario/bancomat abilitati;
- c) domiciliazione bancaria o postale;
- d) carte di credito;
- e) assegni circolari o bancari.

Non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore ai costi sostenuti dal gestore.

### **Titolo VI: SERVIZI DI RITIRO SU CHIAMATA**

Il gestore garantisce all'utente il **ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio senza oneri aggiuntivi** per un numero minimo di **1 ritiro mensile per utenza almeno, a bordo strada con un limite di 5 pezzi per ciascun ritiro**, e comunque in misura non inferiore alle condizioni di ritiro attualmente garantite agli utenti. In deroga e nelle gestioni in cui siano presenti Centri di raccolta operativi ..., l'ETC d'intesa con le Associazioni dei consumatori locali e con il gestore può prevedere:

- a) un **numero minimo di ritiri annuali inferiori**;
- b) Per le gestioni in TP un **corrispettivo minimo in capo all'utente, comunque non superiore al costo del servizio di ritiro**.



# **NOTA INTEGRATIVA**

- 1) Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA edizione 2022**
- 2) OBIETTIVI UE**
- 3) PRICIPALI EUROPEI SUL FINANZIAMENTO DEI RIFIUTI E TARIFFA PUNTUALE**
- 4) LA NORMATIVA ITALIANA VIGENTE SUL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI**
- 5) Calcolo TARI 2024**
- 6) METODO MTR-2 ARERA 2024 SISTEMA A TARIFFA PUNTUALE: CASO REGIONE EMILIA-  
ROMAGNA**
- 7) ESEMPIO Determinazione della base imponibile TARIFFA PUNTUALE  
COMUNE DI SOVIZZO(VI)**

## 1) Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA edizione 2022

Anche i dati sui rifiuti urbani riflettono tale tendenza: nel 2021, la produzione nazionale dei rifiuti urbani si attesta, infatti, a 29,6 milioni di tonnellate, in aumento del 2,3%. La crescita registrata si rileva ad ogni modo più contenuta rispetto agli indicatori socioeconomici quali il PIL e i consumi delle famiglie che registrano un incremento, rispettivamente, del 6,7% e del 5,3%. L'aumento si riscontra in tutte le macroaree geografiche: le regioni del Sud fanno registrare la crescita percentuale più consistente (+2,9%), seguono le regioni del Centro (+2,5%) e quelle del Nord (+1,9%). In valore assoluto, il nord Italia produce quasi 14,2 milioni di tonnellate, il Centro oltre 6,3 milioni di tonnellate e il Sud oltre 9,1 milioni di tonnellate

**PRO CAPITE** Ogni cittadino italiano produce 502 chilogrammi di rifiuti all'anno, il dato si riallinea al valore pre-pandemia. La produzione pro capite più elevata è quella dell'Emilia-Romagna, con 641 chilogrammi per abitante per anno, stabile rispetto al 2020. Le altre regioni con un pro capite superiore a quello medio nazionale sono Valle d'Aosta, Toscana, Liguria, Marche, Umbria, Lazio e Trentino-Alto Adige. I valori minori si registrano per la Basilicata (358 chilogrammi per abitante), il Molise (386 chilogrammi) e la Calabria (411 chilogrammi).

**LIVELLO REGIONALE** Ad eccezione della Valle d'Aosta e dell'Emilia-Romagna, la cui produzione è rimasta pressoché stabile, tutte le regioni italiane hanno fatto rilevare un aumento dei rifiuti prodotti. Tra le regioni settentrionali, i maggiori incrementi si osservano per il Trentino-Alto Adige (+5,9%), la Liguria (+3,9%) e il Piemonte (+2,9%); al Centro, per le Marche (+4,3%), il Lazio (+2,4%) e la Toscana (+2,1%) e al Sud per la Sardegna (+5%), la Calabria (+4,8%) e la Campania (+3,6%).

**LIVELLO PROVINCIALE** I più alti valori di produzione pro capite si riscontrano per tre province dell'Emilia-Romagna: Reggio Emilia, con 763 chilogrammi per abitante, Ravenna con 735 chilogrammi e Piacenza con 720 chilogrammi. Le province con i più bassi valori sono tutte localizzate nel sud Italia: Potenza con 337 kg, Enna con 347 kg, Benevento e Isernia entrambe con 370 kg. Al Centro, solo Rieti e Frosinone, rispettivamente con 387 kg e 380 kg, mostrano una produzione inferiore a 400 kg per abitante.

**LE PRINCIPALI CITTA'** L'andamento della produzione dei rifiuti urbani nei 16 comuni con popolazione residente al di sopra dei 200 mila abitanti mostra un incremento, tra il 2020 e il 2021, del 2,8%, legato agli effetti della post-pandemia. La ripresa del pendolarismo e dei flussi turistici hanno avuto un ruolo particolarmente significativo nell'aumento del dato di produzione, che risulta più elevato rispetto al valore registrato su scala nazionale (+2,3%). Catania e Palermo mostrano incrementi pari, rispettivamente, al 5,8% e al 5,1%, seguite da Genova, Roma e Napoli, rispettivamente, con aumenti del 4,1%, del 4% e del 3,6%. Milano e Prato fanno entrambe rilevare un incremento del 3,4%. Solo Trieste, Bari e Bologna fanno registrare cali, rispettivamente del 5%, 3,8% e 2%. Verona rimane con una produzione sostanzialmente stabile (-0,9%).

**RACCOLTA DIFFERENZIATA** La percentuale di raccolta differenziata si attesta al 64% della produzione nazionale, con una crescita di 1 punto rispetto al 2020. In termini quantitativi, dopo la lieve flessione registrata nel 2020 (-0,9%), la raccolta differenziata torna a crescere aumentando di circa 720 mila tonnellate (da 18,2 milioni a quasi 19 milioni di tonnellate). A livello di macroarea, le percentuali di raccolta rispetto alla produzione totale sono pari al 71% per le regioni settentrionali, al 60,4% per quelle del Centro e al 55,7% per le regioni del Mezzogiorno.

**LIVELLO REGIONALE** Nel 2021, raggiungono o superano l'obiettivo del 65%, fissato dalla normativa per il 2012, ben 9 regioni: Veneto (76,2%), Sardegna (74,9%), Lombardia (73%), Trentino-Alto Adige (72,6%), Emilia-Romagna (72,2%), Marche (71,6%), Friuli-Venezia Giulia (67,9%), Umbria (66,9%) e Piemonte (65,8%). Sono prossime all'obiettivo l'Abruzzo (64,6%), la Toscana (64,1%) e la Valle d'Aosta (64%). La Basilicata, la cui percentuale mostra un incremento di oltre 6 punti, si colloca al 62,7%, mentre il Molise, la Puglia e la Liguria si attestano, rispettivamente, al 58,8%, al 57,2% e 55,2%. Per Molise e Puglia si registrano crescite delle percentuali di raccolta di 3,3 e 2,7 punti, rispettivamente. La Campania raggiunge il 54,6%, il Lazio il 53,4% e la Calabria, con una crescita di 1,5 punti, il 53,1%. Al di sotto del 50% si colloca solo la Sicilia (46,9%) che, tuttavia, fa registrare un aumento di 4,7 punti rispetto alla percentuale del 2020 (42,3%). In particolare, in questa regione, nel quinquennio 2017-2021, la percentuale di raccolta differenziata è più che raddoppiata.

**LIVELLO PROVINCIALE** Analogamente ai precedenti anni, i livelli più elevati di raccolta differenziata si rilevano per la provincia di Treviso, che nel 2021 si attesta all'88,6%, seguita da Mantova (86,4%), Belluno (83,8%) e Reggio Emilia (82,1%). Superiori o prossimi all'80% sono anche i tassi di Pordenone (80,9%), Novara, Parma (entrambe 79,5%) e Nuoro (79,1%). Percentuali di raccolta differenziata inferiori al 40% si osservano, invece, per le province di Palermo (33,3%, nel 2020 29,4%), Crotone (35,5%, a fronte del 32,7% del 2020) e Reggio di Calabria (38,4%, 37,8% nel 2020).

**LA DIFFERENZIATA NELLE CITTA' METROPOLITANE** Tra le città metropolitane, la percentuale più elevata di raccolta si rileva a Cagliari con il 74,4%, in crescita rispetto al 73,7% del 2020; Venezia si colloca al 73,2% e al di sopra del 65% risultano Firenze, Milano e Bologna (rispettivamente 68,9%, 68,5% e 67%). Superiore al 60% è la percentuale di raccolta di Torino (61,3%), mentre Bari si attesta al 58,4%. La Città metropolitana di Roma Capitale raggiunge il 51,4%. Il valore più basso, si registra per Palermo (33,3%), che, in ogni caso, fa rilevare una crescita di 3,7 punti rispetto al 2020 (29,4%).

**I CAPOLUOGHI PIU' VIRTUOSI** I comuni capoluogo con percentuali di raccolta differenziata più elevate sono Como (91,9%), Treviso (87,5%), Ferrara (87,3%), Pordenone (86,3%) e Belluno (85,6%). Tra le città di maggiori dimensioni (più di 200 mila abitanti) i maggiori livelli di raccolta si osservano per Prato, Venezia e Milano, con percentuali pari, rispettivamente, al 72,6%, 65,2% e 62,5%; seguono Padova, con il 61,3% e Bologna, 57,2%. Verona, Firenze e Torino raggiungono, rispettivamente, il 54,5%, 53,5% e 53,3%. Roma, in leggera crescita rispetto al 2020, si attesta al 45%, Trieste e Genova, rispettivamente, al 41,7% e al 39,9%, Bari e Napoli, infine, si collocano al 38,3% e 37,5%. Per quanto riguarda le città della Sicilia, si rileva per Messina un'ulteriore crescita dal 29,2% al 32,1%. Palermo e Catania fanno rilevare percentuali pari, rispettivamente, al 13,6% e 11,3%.

**COSA SI DIFFERENZIA** L'organico si conferma la frazione più raccolta in Italia. Rappresenta il 39% del totale. Il 69,6% della frazione organica è costituito dalla frazione umida da cucine e mense (5,1 milioni di tonnellate), il 26,1% (1,9 milioni di tonnellate) dai rifiuti biodegradabili provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi, il 3,6% (265 mila tonnellate) dai rifiuti avviati al compostaggio domestico e lo 0,7% (circa 51 mila tonnellate) dai rifiuti dei mercati. Carta e cartone rappresentano il 19,1% del totale; segue il vetro con il 11,9% e la plastica che rappresenta l'8,8% del totale raccolto. Quest'ultima frazione continua a mostrare una crescita dei quantitativi intercettati in modo differenziato (+6,4%), con un ammontare complessivamente raccolto su scala nazionale pari a quasi 1,7 milioni di tonnellate. Il 95% dei rifiuti plastici raccolti in modo differenziato è costituito da imballaggi.

**GESTIONE** I rifiuti avviati ad impianti che effettuano il recupero di materia costituiscono il 50% del totale dei rifiuti prodotti e raccolti in maniera differenziata. Il riciclaggio dei rifiuti urbani, calcolato secondo le nuove metodologie stabilite dalla normativa europea, si attesta al 48,1% a fronte di un obiettivo del 55% da conseguirsi nel 2025, del 60% nel 2030 e del 65% da raggiungersi nel 2035.

**IMPIANTISTICA** Gli impianti di gestione dei rifiuti urbani, operativi nel 2021, sono 657: 349 al Nord, 116 al Centro e 192 al Sud. Sono dedicati al trattamento della frazione organica della raccolta differenziata 356 impianti (293 impianti di compostaggio, 42 impianti per il trattamento integrato aerobico /anaerobico e 21 impianti di digestione anaerobica), 124 sono impianti per il trattamento meccanico o meccanico biologico, 126 sono impianti di discarica cui si aggiungono 37 impianti di incenerimento e 14 impianti industriali che effettuano il coincenerimento dei rifiuti urbani. Va rilevato che l'aumento della raccolta differenziata ha determinato negli anni una crescente richiesta di nuovi impianti di trattamento, soprattutto per la frazione organica, ma non tutte le regioni dispongono di strutture sufficienti a trattare i quantitativi prodotti.

**TRATTAMENTO BIOLOGICO** L'anno 2021 è caratterizzato da un ulteriore progresso del settore del trattamento della frazione organica da raccolta differenziata. La quantità totale recuperata (8,3 milioni di tonnellate), denota, nel confronto con il 2020, un incremento di 188 mila tonnellate (+2,3%). La quota dei rifiuti organici, in particolare, passa da circa 6,6 milioni di tonnellate a circa 6,8 milioni di tonnellate (pari all'81,6% del totale trattato), evidenziando una crescita di 190 mila tonnellate, pari al 2,9%. Tale andamento interessa tutte le aree del Paese, con una maggiore rilevanza, in termini quantitativi, nelle regioni del Nord che evidenziano una crescita di circa 123 mila tonnellate (+ 2,8%). Più contenuta, ma superiore in termini percentuali, la crescita nelle regioni centrali (circa 33 mila tonnellate, pari al 4,2%); costante appare la progressione anche nelle regioni del Meridione, dove si assiste ad un aumento di oltre 34 mila tonnellate, pari al 2,5%.

**SMALTIMENTO IN DISCARICA** I rifiuti urbani smaltiti in discarica, pari a quasi 5,6 milioni di tonnellate, mostrano rispetto al 2020, una riduzione del 3,4% e costituiscono il 19% del totale prodotto. Si evidenzia, in particolare, un decremento riferibile al Sud (-5,8%), pari, in termini assoluti, a circa 151 mila tonnellate. Diminuzioni significative si rilevano, anche, al Centro dove il decremento è pari a circa 37 mila tonnellate (-2,1%) da ascrivere ai miglioramenti in termini di raccolta differenziata. Non si rilevano variazioni significative al Nord, dove si registra una leggera diminuzione dello 0,7%, pari a circa 11 mila tonnellate. Nell'ultimo decennio il ricorso alla discarica si è ridotto del 52%, passando da 11,7 milioni di tonnellate a 5,6 milioni di tonnellate. Il numero degli impianti operativi (126) è rimasto, nel complesso, stabile rispetto alla precedente rilevazione (131 impianti nel 2020).

**INCENERIMENTO** Il 18,3% dei rifiuti urbani prodotti è incenerito (5,4 milioni di tonnellate); il dato evidenzia, rispetto al 2020, un incremento di circa 85 mila tonnellate, pari all'1,6%. Su 37 impianti operativi, 26 si trovano al Nord, in particolare in Lombardia (13 impianti) e in Emilia-Romagna (7 impianti).

**IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO** La normativa europea prevede ambiziosi obiettivi di riciclaggio al 2025 e al 2030 per i rifiuti di imballaggio che rappresentano uno dei principali flussi monitorati. Nell'ottica di assicurare condizioni uniformi di misurazione dei nuovi obiettivi sull'effettiva quantità dei rifiuti d'imballaggio ritrattati per ottenere nuovi prodotti, materiali o sostanze, sono state definite, a livello europeo, stringenti metodologie di calcolo. Il recupero complessivo dei rifiuti di imballaggio rappresenta l'82,6% dell'immesso al consumo, in lieve calo rispetto al 2020. Tutte le frazioni merceologiche, ad eccezione del legno e della plastica, presentano una diminuzione della percentuale di recupero. Con l'applicazione delle nuove metodologie di calcolo gli obiettivi previsti per il 2025 sono praticamente già raggiunti per tutte le frazioni di imballaggio, ad eccezione della plastica. Per incrementare il riciclaggio di quest'ultima, tra le linee di azione su cui intervenire vi è lo sviluppo di nuove tecnologie di trattamento, soprattutto per quelle tipologie di rifiuti che sono attualmente difficilmente recuperabili mediante processi di tipo meccanico.

È inoltre necessario ridurre i gap esistenti a livello territoriale e in tale ambito importanti misure sono contenute sia nel Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) che nel Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Quest'ultimo, in particolare, prevede fondi per il potenziamento dei sistemi di riciclaggio della plastica mediante riciclo meccanico e chimico in appositi "Plastic Hubs". Anche nell'ambito della definizione di una Strategia nazionale sulle plastiche sarà necessario affrontare la problematica in modo coerente garantendo, da una parte, il controllo della dispersione nell'ambiente e, dall'altra, una maggiore valorizzazione.

**IMPORT/EXPORT DEI RIFIUTI** Nel 2021 sono state esportate 659 mila tonnellate di rifiuti urbani e ne sono state importate 219 mila. L'Austria, il Portogallo e la Spagna si confermano i Paesi cui sono destinati i maggiori quantitativi di rifiuti urbani. Le due regioni che maggiormente esportano sono la Campania e il Lazio. I rifiuti prevalentemente inviati fuori dai confini nazionali sono quelli prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (26,3% del totale esportato) e destinati in Spagna, Portogallo e Germania, seguiti dal combustibile solido secondario (23,9%) destinato all'isola di Cipro, in Portogallo, in Austria e in Grecia. Gli impianti localizzati sul territorio nazionale importano principalmente vetro (29,3%), oli e grassi commestibili (14,8%), abbigliamento (14,3%), metallo (14%), plastica (13%) e, in minor misura, carta e cartone e legno che costituiscono, rispettivamente, il 4,9% e il 3,7% del totale importato. Il vetro arriva soprattutto dalla Svizzera ed è destinato ad impianti di recupero e lavorazione situati perlopiù in Lombardia. La plastica, proveniente principalmente dalla Francia, è importata in Piemonte e Lombardia. L'abbigliamento, invece, è importato in massima parte dalla Campania e dalla Toscana e gestito presso aziende che ne effettuano il recupero.

**COSTI DI GESTIONE** Il costo medio nazionale annuo pro capite di gestione dei rifiuti urbani è pari a 194,5 euro/abitante (nel 2020 era 185,6) in aumento di 8,9 euro ad abitante. I costi più elevati si rilevano al Centro con 230,7 euro/abitante, segue il Sud con 202,3 euro/abitante, mentre al Nord il costo è pari a 174,6 euro/abitante. Tra le città che presentano il maggior costo si segnalano Venezia con 389,8 euro ad abitante, Cagliari con 307 euro ad abitante e Firenze con 299,4 euro ad abitante. I costi minori si rilevano per Catanzaro, 160,3 euro ad abitante, Campobasso, 165,2 euro ad abitante e Trento con 177,3 euro ad abitante. In relazione ai comuni che hanno adottato, nel 2021, il sistema di tariffazione puntuale si è riscontrato un costo pro capite pari a 180,5 euro/abitante per anno. Per Trento, Cagliari e Potenza, unici capoluoghi di regione che hanno adottato il sistema di tariffazione puntuale, si è rilevato un costo pro capite rispettivamente di 177,3, 307 e di 231,4 euro/abitante. In Italia 1.117 Comuni con tariffazione puntuale, 8 milioni di persone raggiunte (ma quasi tutte al nord)

IFEL Fondazione ANCI ha presentato in anteprima i dati principali del nuovo Rapporto sulla diffusione della tariffazione puntuale del servizio rifiuti urbani in Italia (dati anno 2022), che sarà pubblicato integralmente nei primi mesi del 2024. I Comuni italiani che applicano regimi di TP o PAYT sono 1.117, con una popolazione complessiva di 8.145.205 abitanti, rispettivamente pari al 14,1% dei Comuni e al 13,8% della popolazione italiana. Si conferma l'elevata "territorialità" del regime che risulta diffuso soprattutto nelle Regioni del Nord (94% del totale nazionale)

Nel 2018 la UE ha incluso l'approccio PAYT (dall'inglese Pay-as-you-throw, paga per quello che butti) fra gli strumenti economici e le altre misure per incentivare l'applicazione della "gerarchia dei rifiuti" (le famose 3 R: Riduci, Riusa, Ricicla). La TP, di fatto, è uno strumento che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, fissati dalle Regioni attraverso l'adozione di Piani per i vari territori, con target che in molti casi superano ormai l'80% di RD. Obiettivi, questi ultimi, crescenti che sono necessari per consentire il raggiungimento dei target di riciclo fissati dalla Ue (55% al 2025, 65% al 2035).

Nel 2022 i Comuni italiani che applicano regimi di tariffazione puntuale (TP o PAYT, nel prosieguo) sono 1.117, con una popolazione complessiva di 8.145.205 abitanti, rispettivamente pari al 14,1% dei Comuni e al 13,8% della popolazione italiana. Circa il 71% dei Comuni in TP applica la tariffa corrispettiva (70% in termini di popolazione totale), il restante 29% per la TARI tributo puntuale. Di 138 Comuni con oltre 50.000 abitanti, quelli in TP sono 14; tranne 2, sono tutti in regime di tariffa corrispettiva.

Si conferma l'elevata "territorialità" della tariffazione puntuale, che risulta tuttora diffusa soprattutto fra i Comuni delle Regioni del Nord (94% del totale nazionale), sebbene negli ultimi anni anche nel Centro (in particolare in Umbria e Toscana) si registrino segnali positivi e numerose sperimentazioni importanti. Nel Sud e nelle Isole, invece, le esperienze rilevate erano e restano ancora pochissime: appena 3 Comuni in Sicilia, 2 in Puglia e 1 in Sardegna (Cagliari, per ora l'unico Comune della Sardegna in TP); nessun Comune in TP invece in Abruzzo, Basilicata, Calabria i Comuni che l'hanno introdotta negli anni 2020-2022 sono 201, con un saldo di 186 unità rispetto al 2019; nel solo anno 2022 sono passati in TP 68 Comuni (per una popolazione totale di circa 405.000 abitanti). A livello nazionale nel triennio l'incremento del numero di Comuni in TP è pari al 20%, al 18,7% in termini di popolazione.

La tariffazione puntuale è un sistema da cui difficilmente si torna indietro: nello stesso periodo solo 6 Comuni (popolazione totale di circa 29.000 ab.) sono tornati al regime presuntivo. Evidenziamo, infine, che quasi il 47% dei nuovi Comuni in TP applica la TARI Tributo puntuale, a fronte di un dato medio nazionale del 29%. Fra le città che hanno introdotto la tariffazione puntuale negli anni 2020-2022 le 3 più grandi sono Cagliari (TARI tributo puntuale dal 2021), Terni e Faenza (RA), queste ultime in tariffa corrispettiva. Il Piemonte nell'ultimo triennio registra il maggiore incremento in valore assoluto dei Comuni in TP (+87 Comuni, +109% rispetto al 2019), anche per effetto della politica integrata per la promozione e il sostegno della tariffa puntuale varata dalla Regione; seguono il Veneto (+ 26 Comuni, un incremento quasi del 10%) e l'Umbria (che passa da 1 a 23 Comuni, 20 dei quali in Provincia di Terni, tutti nel 2022); sia in Emilia-Romagna che in Lombardia, invece, i Comuni in TP aumentano di 20 unità, con un incremento rispettivamente pari al 24% e al 12,5%. Scarse le novità nelle altre Regioni del Centro-Sud.

Secondo le informazioni rilevate da IFEL, nei prossimi anni il numero di Comuni in TP dovrebbe aumentare ancora considerevolmente, soprattutto al Nord e al Centro, sia grazie alle politiche di

promozione e sostegno tecnico e/o finanziario intraprese da alcune Regioni che per effetto della diffusione delle gestioni di area vasta

## **1) OBIETTIVI UE**

Tra gli obiettivi delle nuove direttive dell'UE è previsto il riciclo entro il 2025 per almeno il 55% dei rifiuti urbani (60% entro il 2030 e 65% entro il 2035) e parallelamente si vincola lo smaltimento in discarica (fino ad un massimo del 10% entro il 2035). Il 65% degli imballaggi dovrà essere riciclato entro il 2025 e il 70% entro il 2030. I rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi delle famiglie (come vernici, pesticidi, oli e solventi) dovranno essere raccolti separatamente dal 2025 e, sempre a partire dal 2025, i rifiuti biodegradabili dovranno essere obbligatoriamente raccolti separatamente o riciclati a casa attraverso il compostaggio. Per quel che riguarda la discarica, il pacchetto Ue limita la quota di rifiuti urbani da smaltire a un massimo del 10% entro il 2035.

## **2) PRINCIPI EUROPEI SUL FINANZIAMENTO DEI RIFIUTI E TARIFFA PUNTUALE**

♣ Art. 174 comma 2 del Trattato istitutivo della Comunità Europea

♣ Art.14 (Costi) della Direttiva 2018/851/CE (nuova Direttiva rifiuti)

La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". Secondo il principio "chi inquina paga", i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

Applicando questo principio, il costo del servizio rifiuti deve essere ripartito tra i cittadini in modo tale per cui chi contribuisce maggiormente alla produzione dei rifiuti è anche chiamato a contribuire in misura maggiore, in termini economici, al costo del loro smaltimento (PPP - polluter pay principle)

Il principio "chi inquina paga" (PPP - polluter pay principle) 3 Risponde a tre esigenze:

- 1) tutela ambientale: il produttore di rifiuti (=inquinatore) deve sostenere i costi derivanti dalla gestione dei suoi rifiuti, quindi è incentivato ad evitarne e/o a ridurne la produzione.
- 2) Equità: i costi legati alla produzione di rifiuti non devono essere addossati alla collettività né a chi non ne è responsabile, né tantomeno possono essere ignorati: essi devono essere imputati a chi è responsabile dell'inquinamento.
- 3) Principio di parità di trattamento e di non discriminazione: esso esige che situazioni analoghe non siano trattate in maniera dissimile e che situazioni diverse non vengano trattate in maniera uguale.

Il principio pay as you throw è un'evoluzione del principio "chi inquina paga".

Nella Direttiva 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/05/2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti - Allegato IV bis - Strumenti economici e le altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti - il principio è declinato così : "regimi di tariffe puntuali che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati"

La nuova Direttiva rifiuti (2018/851 CE) indica l'adozione di regimi di tariffe puntuali, basate su questo principio, come uno degli strumenti per promuovere l'economia circolare attraverso una maggiore applicazione della gerarchia dei rifiuti (prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero per altri scopi - come l'energia - smaltimento).

Per attuare il principio P.A.Y.T. l'ammontare della tariffa viene correlato alla quantità e alla qualità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, in modo che chi produce più rifiuti (e quindi usufruisce di più servizi), soprattutto non differenziati, paghi di più, e sia incoraggiato chi ha comportamenti più virtuosi.

Gli utenti, così, sono cointeressati al raggiungimento dei seguenti obiettivi ambientali:

#### **– produzione rifiuti + differenziazione rifiuti – rifiuti in discarica + rifiuti riciclati**

Dal punto di vista pratico, l'applicazione del sistema P.A.Y.T. determina che due famiglie di analoghe caratteristiche (es. 3 componenti) o due aziende (per es. bar) con superfici abitative/produuttive simili non avranno più tariffe uguali, ma differenziate in ragione della loro effettiva produzione di rifiuti e del servizio fruito.

Grazie alla leva economica, questo sistema incentiva tutti i produttori di rifiuti - famiglie e imprese - a contenere l'inquinamento derivante dal proprio comportamento

La Tassa sui rifiuti, determinata con le presunzioni del DPR 158/1999, è conforme al principio "chi inquina paga". Corte di Giustizia, sentenza 16 luglio 2009, causa C-258 Futura Immobiliare: "come ha rilevato l'avvocato generale (...) è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto dei rifiuti urbani conferito da ciascun detentore...

In tali circostanza, ricorrere a criteri basati, da un lato, sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano nonché della loro destinazione e/o, dall'altro, sulla natura dei rifiuti prodotti, può consentire di calcolare i costi dello smaltimento di tali rifiuti e ripartirli tra i vari detentori, in quanto questi due criteri sono in grado di influenzare direttamente l'importo di detti costi".

Non è però conforme al sistema pay-as-you-throw: l'astrattezza delle presunzioni non consente di differenziare l'importo del finanziamento del servizio da parte di ciascun utente in relazione al suo effettivo comportamento.

#### **4) LA NORMATIVA ITALIANA VIGENTE SUL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI**

Alcuni presupposti del prelievo: Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge Stabilità 2014), art. 1, commi 641 – 691

Soggetti passivi Il prelievo "è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani." (co. 642)

Ammontare massimo "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (=smaltimento in discarica), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente." (co. 654)

La normativa statale prevede due tipologie di prelievo (tributario e non tributario), ma tre modalità di tariffazione:

**La tassa sui rifiuti (Ta.Ri):** art. 1, comma 640 e ss. (tranne commi 667 e 668), legge 147/2013; a secondo del metodo tariffario adottato essa si articola in

#### **TARI PRESUNTIVA E TARI TRIBUTO PUNTUALE**

La tariffa avente natura corrispettiva (Ta.Ri.P): c. 668 legge 147/2013 I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI.

#### **CON LA TARI :**

IL Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati dal regolamento di cui al DPR 158/99" (co. 651) oppure "(...) può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti" (co. 652).

## **CON LA TARIP**

Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158" (co. 668)

In entrambi i casi è prevista una regolamentazione governativa:

- 1) per la Ta.Ri. il regolamento governativo di riferimento è ancora il DPR 158/1999 (cfr. commi 651 e 652 L. 147/2013), che definisce il metodo tariffario;
- 2) per la Tariffa Corrispettiva la definizione dei sistemi di misurazione puntuale idonei è stata fornita dal DM 20 aprile 2017

Misurare le quantità dei rifiuti prodotte dalle singole utenze... a 20 anni dall'emanazione del DPR 158/99, tuttora vigente, che in effetti prevede come "regime ordinario" la misurazione (puntuale) del rifiuto:

UD: art. 5 c.2 la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati (per kg) prodotta da ciascuna utenza. Gli Enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo.

UND: art. 6 c.2 la parte variabile della tariffa è attribuita attraverso l'organizzazione e strutturazione di sistemi di misurazione della quantità di rifiuto conferita dalle singole utenze. Gli Enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presunti

## **TARIFFA CORRISPETTIVA**

### **2. La normativa italiana sul finanziamento del servizio rifiuti**

Poiché nessuno dei due termini esprime in maniera univoca la natura del prelievo, è intervenuto il legislatore con una norma di interpretazione autentica dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006, ossia della norma in cui per la prima volta il legislatore ha usato questo termine: «Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria» (art. 14, co. 33, decreto legge 78/2010).

### **Tariffa corrispettiva = tariffa avente natura patrimoniale**

#### **Quando è possibile istituire la Tariffa Corrispettiva?**

- 1) Presupposto materiale: realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti (conformi ai requisiti e alle previsioni del DM 20 aprile 2017). }
- 2) Presupposto giuridico: espressa opzione per la tariffa corrispettiva nel Regolamento comunale.

Art. 1, comma 668, legge 147/2013 «I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.

Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani»  
Misurare le quantità dei rifiuti prodotte dalle singole utenze... il DM 20/04/2017

il DM non definisce le regole da seguire per l'applicazione della tariffa corrispettiva, cioè il "metodo tariffario". Esso definisce esclusivamente i criteri tecnici per la realizzazione dei sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio nei regimi di tariffa corrispettiva. Pubblicato in GU del 22/05/2017, il DM attua la delega contenuta nel comma 667 della L. 147/2013.

Consta di soli 10 articoli Misurare le quantità dei rifiuti prodotte dalle singole utenze...  
il DM 20/04/2017

- 1) Il decreto stabilisce che l'identificazione delle utenze è il prerequisite della misurazione;
- 2) prevede che venga misurato (il peso o il volume) almeno del rifiuto urbano residuo (RUR) conferito da ciascuna utenza, singola o aggregata.;
- 3) i metodi di misurazione puntuale previsti dal regolamento sono quelli più diffusi in Italia.
- 4) Il DM legittima le quantità comunque addebitate, ovvero la possibilità di adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, anche quando questa non li utilizzi (c.d. "minimi");
- 5) I sistemi correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio diventano "criteri integrativi" (art. 9), al pari della misurazione matematica (art. 4, co. 2) o mediante sistemi semplificati (art. 4, co. 3) della quantità di frazioni o flussi (es. verde, ingombranti) raccolte in modo differenziato, nonché i conferimenti ai centri di 14 raccolta comunali.

### **Tributo puntuale**

- Non è soggetto ad IVA e non risente delle "fluttuazioni" della giurisprudenza su questo tema.
- È gestito completamente dal Comune (determinazione, regolazione, applicazione e riscossione) o da soggetti specificamente incaricati.
  - Nella commisurazione della tariffa il Comune deve tenere conto dei criteri di cui al DPR 158/99.
  - Gli importi sono parte integrante del bilancio comunale
  - Competenza per le controversie della Commissione Tributaria Provinciale

### **TARIP**

- E' soggetta ad IVA (lo dispone l'Agenzia delle Entrate).
  - Consente al Comune di concentrarsi sulla attività di controllo e regolazione, lasciando al soggetto gestore l'applicazione e riscossione della tariffa.
  - A parità di costi determina un minor carico economico sulle utenze, in particolare sulle UND, che possono "scaricare" l'IVA.
  - Il metodo di calcolo è definito dal Comune nel Regolamento Comunale (anche ispirandosi al DPR 158/99) sulla base dei propri obiettivi specifici nel rispetto della disciplina normativa speciale (art.1, c. 667 e 668 L. 47/2013).
- Misurazione: regole del DM 20/04/2017 • Competenza per le controversie del Giudice Ordinario.

### **5)Calcolo TARI 2024:**

Come anticipato, la TARI si calcola tenuto conto di due componenti: una quota fissa e una quota variabile. Gli elementi utili per il calcolo TARI 2024 sono i seguenti :superficie in metri quadri e dati catastali, se disponibili;

- periodo di riferimento;
- nucleo familiare;
- quota fissa;
- quota variabile;
- quota provinciale 5 per cento.

La quota fissa si calcola moltiplicando i metri quadrati dell'unità immobiliare per il numero di persone che la occupano.

Per i contribuenti non residenti il numero di occupanti è così calcolato:

- 1 occupante: locali fino a 45 mq;
- 2 occupanti: locali fino a 60 mq;
- 3 occupanti: locali fino a 75 mq;

- 4 occupanti: locali oltre i 76 mq.

Alla quota fissa si somma la quota variabile, finalizzata alla copertura dei costi di servizio per raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Il calcolo TARI è effettuato in base alla quantità di rifiuti prodotti in via presuntiva stabilita dalle delibere comunali.

In questo caso occorre infine distinguere se si tratta di: immobile ad uso domestico residenziale o non residenziale; o non domestico, come ad esempio nel caso delle attività commerciali.

Ogni Comune determina le tariffe in base a superficie e quantità di rifiuti prodotti o a quantità e qualità di rifiuti per unità di superficie, in relazione ad usi e tipologia delle attività e al costo del servizio sui rifiuti.

Il **pagamento della TARI**, ai sensi dell'art. 1 c. 641 L. n. 147/2013, spetta a chiunque sia in possesso, o detenga a qualsiasi titolo (ad esempio, locazione, comodato d'uso, usufrutto, proprietà, ecc.), locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per essere più specifici, deve pagare la TARI chi possiede:

- **locali**, da intendersi tutte quelle strutture fissate al terreno e chiuse almeno su tre lati;
- **aree scoperte**, ovvero aree su cui non sono presenti edifici o strutture edilizie, spazi circoscritti che non rappresentano parte integrante del locale, destinati a qualunque utilizzo, che forniscono rifiuti urbani e assimilati.

È obbligato a pagare la TARI chiunque occupi l'immobile, a prescindere se sia inquilino in affitto o proprietario. Nello specifico, è obbligato al pagamento:

- **il proprietario dell'immobile** che occupa l'immobile;
- **l'affittuario** che possiede un contratto di locazione superiore a 6 mesi. Qualora, infatti, l'inquilino abbia un contratto di locazione inferiore a 6 mesi non è costretto a pagare la TARI, in quanto spetterebbe al proprietario dell'immobile. Chi utilizza, infatti, l'immobile per un periodo inferiore oppure uguale a 6 mesi, non è costretto a pagarla poiché la tassa spetta per intero solo al proprietario.

### **Chi è escluso dalla tassazione**

Sono invece escluse dal pagamento della TARI le aree oggettivamente inutilizzabili e che, quindi, sono escluse dal servizio pubblico di nettezza urbana:

- le **aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni**, come ad esempio le cantine, le terrazze scoperte, i balconi, i giardini, i cortili o anche i posto auto scoperti. Questo non vale per le aree utilizzate per attività economiche (come il cortile di una fabbrica), che sono invece sempre tassate;
- le **aree condominiali comuni** (di cui all'articolo 1117 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262 "Codice Civile") che non siano utilizzate oppure occupate in via esclusiva, quali androni dei palazzi, gli stenditoi, gli ascensori, le scale di accesso, luoghi di passaggio o altri luoghi che sono considerati in comune tra i condomini.

### **Come si calcola**

Il cittadino non è tenuto al **calcolo della TARI**, dal momento che è il Comune a calcolare l'importo della tassa e ad inviargli l'avviso di pagamento. Ogni Comune determina le tariffe in base a superficie e quantità di rifiuti prodotti o a quantità e qualità di rifiuti per unità di superficie, in relazione ad usi e tipologia delle attività e al costo del servizio sui rifiuti.

Il principio fondamentale per l'applicazione della TARI, secondo l'art. 1 c. 652 L. n. 147/2013 è quello in base al quale **“chi inquina paga”**. I Comuni possono determinare la propria tariffa commisurando la tassa al costo del servizio e alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. **Si considera assoggettabile al tributo la “superficie calpestabile” di unità immobiliari**, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano, suscettibili di produrre rifiuti. Non viene considerata, quindi, la porzione di immobile dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali.

**La superficie calpestabile rappresenta la base di calcolo della tassa sui rifiuti**, poiché fa riferimento ai metri quadrati netti all'interno delle mura. Nel caso di utenze domestiche, oltre alla superficie dell'immobile **si tiene conto anche del numero di occupanti**. Sono considerate attendibili, nonché fonti per l'applicazione della TARI, le superfici che sono state accertate o dichiarate al momento del pagamento delle precedenti tasse (TARES o TARSU). Fanno eccezione le variazioni avvenute in seguito.

La stessa normativa sulla tassa sui rifiuti conferma quanto appena sostenuto:

*"Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138".*

Come già anticipato, **è il Comune di appartenenza a calcolare le tariffe della TARI**, sulla base dei principi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158. Le tariffe sono diverse e si dividono in due categorie:

- **utenze non domestiche**, quelle appartenenti alle varie attività: industriali, professionali, artigianali e commerciali;
- **utenze domestiche**, ovvero tutte quelle superfici che sono predisposte ad abitazioni civili e pertinenze.

Ognuna delle suddette categorie (utenze domestiche e non domestiche) è sottoposta a tassazione. La tariffa dipende dal costo del servizio reso ed è composta di due parti, **una parte fissa e una variabile**.

**La parte fissa** è determinata in base alle corrispondenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti; **la parte variabile**, invece, serve a finanziare quei costi, per l'appunto variabili, come il trasporto dei rifiuti, la raccolta, il riciclo e lo smaltimento, è calcolata in relazione alla quantità di rifiuti attribuiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (art. 3 c. 2 d.p.r. n. 158/1999).

C'è da aggiungere, poi, che **alla TARI viene applicato anche l'addizionale provinciale**, nella misura del **5% dell'imposta**. Tale cifra sarà corrisposta alla Provincia per i servizi che svolge per la protezione, tutela e igiene ambientale (articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504).

### **Come calcolare la TARI per utenze domestiche**

La superficie "calpestabile" dei locali (i metri quadrati netti interni alle murature) viene moltiplicata per la parte fissa unitaria. A quest'ultima viene poi aggiunta la parte variabile, ovvero quella parte che viene decisa in base al nucleo familiare e a quanti componenti di esso occupano l'immobile. Infine, deve essere aggiunto il 5% corrispondente al tributo provinciale per le funzioni e i servizi che offre (articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504).

### **Come calcolare la TARI per utenze non domestiche**

La superficie “calpestabile” dei locali (i metri quadrati netti interni alle murature) viene moltiplicata per la parte fissa unitaria della categoria a cui appartiene. La classificazione segue le 30 categorie merceologiche del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158. Va aggiunto, poi, al risultato il prodotto tra la parte variabile della categoria e la superficie dei locali. Infine si deve sommare anche il 5% del tributo provinciale per i servizi di tutela, protezione e igiene ambientale (articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504).

### **Nuove regole per il calcolo**

Sul sito informativo dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ([Arera](#)) è possibile, dal 4 dicembre 2020, consultare istruzioni utili per stabilire la somma della tassa.

Nel 2020 è stata introdotta una nuova riforma delle regole per calcolare la TARI. Arera, infatti, con la Deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 ha introdotto il MTR, ovvero il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti ([scarica il PDF](#) aggiornato del MTR). Un metodo utile per identificare i costi efficienti di esercizio e di investimento in riferimento al periodo 2018-2021. Inoltre vengono fornite informazioni sull’aggiornamento dei valori monetari e sulle eccezioni previste per far fronte all’emergenza Covid-19 estese al 2021.

Le novità introdotte nel 2020 sono:

- revoca della categoria di rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- novità sulle somme non versate e non recuperate dai comuni che gravano sugli importi richiesti ai cittadini;
- modifiche nella definizione di *rifiuto urbano*;
- norme di trasparenza più chiare per gli utenti.
- 

### **6) METODO MTR-2 ARERA 2024**

Con il metodo MTR-2, approvato con la [delibera 363/2021/R/rif](#) vengono confermate molte delle regole previste dal metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti stabilito lo scorso 31 ottobre 2019.

Il nuovo metodo tariffario punta a garantire la sostenibilità sociale delle tariffe e regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

Dal 1° gennaio dello scorso anno è stata modificata la definizione di rifiuto urbano ed è stata soppressa la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

I comuni devono quindi modificare i propri regolamenti, in particolare riguardo alle riduzioni stabilite dal comma 649 della legge 147/2013, ovvero la quota variabile della TARI. I rifiuti assimilati a quelli urbani sono quindi sostituiti dalla categoria dei rifiuti urbani prodotti dalle imprese, industrie escluse.

Dal momento che viene modificato l’articolo 238, comma 10, riferito alla tariffa, l’utente non domestico deve scegliere tra il servizio privato e quello pubblico per almeno 5 anni: potrà lasciare il privato per tornare al pubblico ma non procedere con la scelta opposta.

Tra i soggetti che devono pagare il tributo vengono esclusi i magazzini delle industrie, dal momento che le industrie producono solo rifiuti speciali.

Molte diverse attività, quali centri commerciali ed ipermercati precedentemente esclusi dalla TARI, rientreranno nell’applicazione del tributo.

la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Nel caso di affitto sono gli inquilini a dover versare la tassa sui rifiuti.

Con la delibera 443/2019/R/rif di ARERA è stato istituito il “Metodo Tariffario Rifiuti” (abbreviato MTR), aggiornato in seguito in MTR-2 con la delibera 363/2021/R/rif. Utilizzando i costi e i ricavi “efficienti” relativi all’annualità precedente (a-2).

La delibera 363/2021/R/rif ha portato un cambiamento significativo: l’MTR-2 modifica la pianificazione annuale precedente in un periodo quadriennale. Perciò, i modelli elaborati nel 2022 stabiliscono una validità fino al 2025 con le informazioni ricavate dai bilanci consuntivi di enti e gestori. È stata anche introdotta la necessità di **aggiornare il Piano Economico e Finanziario biennialmente** per adattarlo all’ambito 2024/2025 del secondo periodo regolatorio. **Tale aggiornamento è stato anticipato dalla delibera 389/2023/R/rif.**

I grandi eventi del 2022 e 2023 hanno portato ad un significativo impatto sulla previsione e il costo del servizio rifiuti, incluso l’innalzamento dei prezzi di carburante ed energia insieme all’aumento dei tassi di inflazione. ARERA ha introdotto un meccanismo di revisione infra-periodo per il PEF per affrontare queste criticità e dare alle istanze più difficoltà nella copertura degli oneri attraverso i corrispettivi. Questa revisione può essere applicata solo in circostanze specifiche, come aumenti nei costi per le consegne o maggiorazioni dettate da adeguamenti del livello qualitativo del servizio. Tuttavia, ARERA non considera le cause di squilibrio provocate dai rincari energetici e dalle dinamiche inflattive (articolo 4.7 delibera 363/2021). La delibera 389/2023/R/rif, pubblicata dall’ARERA il 04/08 sul loro portale, definisce **le linee guida della procedura biennale di aggiornamento**. Queste indicano la modalità con cui verrà elaborato il nuovo PEF e apportano alcune significative modifiche al MTR-2 che identificano il limite massimo per le entrate tariffarie derivanti dalla Tari o dalla tariffa sostitutiva per tutto il periodo regolatorio 2021-2025, basato sui costi efficienti riconosciuti ai gestori. La regola dell’anno a-2 stabilisce che i costi da considerare come “effettivi” per l’anno a devono essere quelli contabilizzati dai gestori due anni prima, ad eccezione di alcune componenti di carattere previsionale (come, ad esempio, i costi operativi incentivanti – COI).

Per l’anno 2024 prenderemo in considerazione i dati verificati rilevati nel 2022 come richiesto dalle fonti contabili obbligatorie.

Per l’anno 2025, sulla base dei dati di bilancio o preconsuntivo relativi al 2023 o, in mancanza, **dall’ultimo bilancio disponibile (sempre il 2022)**.

Proprio a questi ultimi bisognerà prestare attenzione, “anticipare” i costi significa anche doverli sottrarre dai consuntivi? Il rischio sarebbe della doppia applicazione...

Si prevede che in ciascun anno  $a=\{2024, 2025\}$  la quantificazione delle componenti  $COITV_{aexp}$  e  $COITF_{aexp}$  operata in sede di prima determinazione tariffaria per le richiamate annualità, può essere rideterminata in aumento a parità di obiettivi di miglioramento ovvero di ampliamento del perimetro gestionale, a condizione che tale rideterminazione risulti motivata.

Con sentenza 7196/23 del Consiglio di Stato l’Autorità Arera è soccombente relativamente agli oneri riconosciuti ad alcuni operatori riguardanti la commercializzazione e valorizzazione della frazione differenziata degli imballaggi in plastica. Di conseguenza l’Arera ha disposto l’esclusione di tali oneri dai piani finanziari.

Inoltre, per tenere conto dell’incremento dei costi verificatisi negli anni a causa della dinamica inflattiva, l’Autorità consente di inserire tali maggiori costi nelle componenti a conguaglio 2024 e 2025.

In fine, con la delibera 387/2023 è prevista una maggiore correlazione tra il fattore di sharing e la valutazione dell'efficacia dell'avvio al riciclo delle frazioni di rifiuti.

Questi provvedimenti interessano le entrate e le uscite del PEF, consentendo di recuperare nelle componenti di congruaggio 2024-2025 sia gli oneri in eccesso eventualmente riconosciuti che i ricavi in riduzione non scomputati attribuiti alle attività relative alla preselezione o al pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata.

I tassi di inflazione vengono aggiornati per riflettere più accuratamente la situazione attuale:

- tasso di crescita per il 2023 del 4,5%.
- tasso di crescita del 2024 del 8,8%.
- tasso di crescita del 2025 = non ha alcun valore.

ANNO	Deflatore per tariffe 2023	ANNO	Deflatore per tariffe 2023
1977	7,654	2001	1,404
1978	6,760	2002	1,364
1979	5,877	2003	1,343
1980	4,744	2004	1,308
1981	3,880	2005	1,270
1982	3,372	2006	1,236
1983	3,022	2007	1,201
1984	2,768	2008	1,164
1985	2,539	2009	1,155
1986	2,445	2010	1,155
1987	2,343	2011	1,138
1988	2,220	2012	1,101
1989	2,105	2013	1,072
1990	1,974	2014	1,059
1991	1,866	2015	1,060
1992	1,794	2016	1,056
1993	1,728	2017	1,053
1994	1,671	2018	1,055
1995	1,607	2019	1,051
1996	1,562	2020	1,043
1997	1,520	2021	1,038
1998	1,492	2022	1,034
1999	1,475	2023	1,000
2000	1,433		

IL VETTORE che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi è definito pari a 1 per il 2023.

Per l'anno 2024 sarà pubblicato con successivo provvedimento anche se viene indicato pari a 1, come per il 2025, assumendo come nulla la variazione deflatore degli investimenti fissi lordi tra il 2024 ed il 2025.

Per garantire la continuità e la sostenibilità del servizio, l'Autorità regola periodicamente il parametro  $\rho$  del limite alla crescita, introducendo un ulteriore coefficiente di supporto (CRI) per compensare gli aumenti dei costi della produzione, da valutare entro il 7%

Per aumentare il limite di crescita del modello PEF quadriennale, è stabilito che  $\rho$  dev'essere impostato a un valore pari al 2,7%.

L'Autorità ha recentemente adeguato il limite massimo di crescita per le tariffe dei servizi di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023, che ora comprende la nuova componente (CRI) progettata per tenere conto degli aumenti dei costi sostenuti dai gestori. Dato che i bilanci hanno sofferto un aumento dei prezzi dei carburanti, dell'energia, delle materie prime e dei servizi rispetto a quelli del 2021, Arera consentirà di recuperare tali maggiori costi negli annuali successivi, con l'effetto probabile di determinare un aumento massimo del 9,6% delle tariffe.

Per gestire al meglio un eventuale superamento del limite alla crescita tariffario, ARERA prevede il recupero della rata di ripartizione del delta nelle annualità di programmazione in annualità successive al 2025.

L'Autorità sta considerando di aumentare i costi previsti dalle attività di miglioramento della qualità e di aggiornamento dell'elemento di conguaglio RC tot del PEF. In particolare, ai fini del calcolo dell'aggiornamento biennale per mantenere aggiornate le tariffe su base biennale per gli anni  $a = \{2024, 2025\}$ , è consentito recuperare la differenza tra i valori definitivi del tasso  $WACCa$ , nonché del tasso  $WACCRID$ ,  $a$  e il parametro  $Kda_{real}$ , stabiliti dalla deliberazione 459/2021/R/RIF e determinati definitivamente dalla deliberazione 68/2022/R/RIF, come previsto nel comma 1.5 della citata deliberazione 459/2021/R/RIF.

L'Autorità ha fornito indicazioni precise per calcolare il coefficiente  $\gamma_2$  del PEF nel corso dell'aggiornamento biennale, e ciò con il parametro  $Efficacia_{Avv\_RIC}$ , che è il macro-indicatore R1 deliberato con la Determinazione N. 387/2023/R/RIF, per misurare l'efficienza con cui vengono riutilizzati i prodotti soggetti a obblighi di responsabilità estesa dei produttori. Questo indicatore è calcolato secondo i dati del 2022 ed è determinato dal prodotto dei seguenti indicatori:

- $EffRD_{sc}$  è una misura dell'efficienza della raccolta differenziata delle diverse frazioni di prodotto, come previsto dall'articolo 3 dell'Allegato A della deliberazione 387/2023/R/RIF.
- $QLTRD_{sc}$  è l'indicatore che misura la qualità della raccolta differenziata di materiali soggetti a responsabilità estesa del produttore previsto dall'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF.

Tenendo conto del fatto che il valore di 0,85 viene così calcolato.

- $EffRD_{sc}$  è stato calcolato in base alla media nazionale degli scarti della raccolta multimateriale riportata nel Rapporto Rifiuti Urbani di Ispra, che è risultato pari a 36.
- $QLTRD_{sc}$  è 1.

Viene definito anche il coefficiente  $Ha$  che rappresenta la misura del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata, calcolato come rapporto tra i ricavi relativi ai rifiuti da imballaggio ( $AR^{AGG} SC_{si,a}$ ) ed i costi della raccolta differenziata corrispondenti ( $CRD^{AGG} SC_{si,a}$ )

$$Ha = (AR^{AGG} SC_{si,a}) / (CRD^{AGG} SC_{si,a})$$

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
H <sub>a</sub>	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	H <sub>a</sub> ≥ 80%	Mantenimento
		B	70% ≤ H <sub>a</sub> < 80%	H <sub>a+1</sub> = H <sub>a</sub> + 0,010
		C	60% ≤ H <sub>a</sub> < 70%	H <sub>a+1</sub> = H <sub>a</sub> + 0,015
		D	50% ≤ H <sub>a</sub> < 60%	H <sub>a+1</sub> = H <sub>a</sub> + 0,020
		E	40% ≤ H <sub>a</sub> < 50%	H <sub>a+1</sub> = H <sub>a</sub> + 0,025
		F	30% ≤ H <sub>a</sub> < 40%	H <sub>a+1</sub> = H <sub>a</sub> + 0,030
		G	20% ≤ H <sub>a</sub> < 30%	H <sub>a+1</sub> = H <sub>a</sub> + 0,035
		H	10% ≤ H <sub>a</sub> < 20%	H <sub>a+1</sub> = H <sub>a</sub> + 0,040
		I	0% ≤ H <sub>a</sub> < 10%	H <sub>a+1</sub> = H <sub>a</sub> + 0,050

La quantificazione del valore H<sub>a</sub> dipende dagli obiettivi prefissati sulla base del posizionamento in una delle classi sintetizzate nella tabella che segue. Nel caso in cui non siano raggiunti i risultati previsti, a partire dal 2026 saranno apportate delle variazioni alla classificazione dei costi.

Tenendo conto del crescente livello inflazionistico registrato negli ultimi 2 anni, sembra probabile che durante l'approvazione del PEF e dei tassi Tari per il 2024 ci saranno aumenti ben più significativi di quelli visti in precedenza.

A ciò si dovranno aggiungere i costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente o volontariamente pescati in mare UR1,a, e le spese di copertura per eventi eccezionali e calamitosi UR2,a, che saranno finanziati da un aumento, rispettivamente, di €0,10 a utenza e € 1,5 per ogni utenza (Delibera Arera 386/2023).

Tali aumenti **non rientrano nel computo delle entrate tariffarie** di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Da segnalare la previsione introdotta con Delibera Arera 385/2023 con la quale in base all'articolo 2 si prevede che i **contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero** dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

Nell'allegato "schema tipo di contratto di servizio" all'articolo 7 è previsto che l'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento **la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario** pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente.

Ricordiamo infine che **il termine per validare i Pef tramite l'Egato/Etc e per approvare le tariffe Tari 2024 per i comuni rimane fissato al 30 aprile 2024**, come stabilito dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del DI 228/2021. Questa data non è stata modificata in alcun modo dal nuovo processo di approvazione del bilancio di previsione introdotto dal decreto interministeriale 25 luglio 2023.

ARERA ha deciso di posticipare ulteriori dettagli sui costi d'uso del capitale e sui meccanismi di calcolo per l'aggiornamento biennale a provvedimenti successivi, come anche la definizione delle modalità operative per la predisposizione del Pef secondo il tools e gli atti tipizzati.

Grande assente in queste delibere è l'introduzione di un meccanismo di conguaglio finalizzato a garantire l'attuazione del principio della certezza e verificabilità dei dati contabili (articolo 4.1 delibera 363/R/Rif/20213) anche per gli **anni dispari del quadriennio regolatorio 2022-2025**.

È noto infatti che, in base all'attuale regola metodologica, la predisposizione tariffaria per gli anni dispari viene "fisiologicamente" elaborata sui dati contabili dell'a-3 (o di un pre-consuntivo dell'a-2).

In assenza del meccanismo di conguaglio basato sulle risultanze contabili dell'a-2 anche per tali annualità, i valori originariamente inseriti si consoliderebbero pur avendo natura previsionale e i valori effettivi di costo riportati a bilancio nell'anno 2021 non verrebbero mai utilizzati. Parimenti rimarrebbe inibita la possibilità di valorizzare correttamente il conguaglio delle componenti di costo previsionale legate al conseguimento di specifici target (CO1162021, CQ2021 e COI2021), nonché il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie approvate per l'anno 2021 e quanto fatturato con riferimento alla medesima annualità.

#### 7) **SISTEMA A TARIFFA PUNTUALE: CASO REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Implementazione della tariffa puntuale: lo stato di attuazione

Nel 2023 in Regione 111 Comuni misurano puntualmente i rifiuti. In 5 Comuni è applicato un tributo puntuale e in 106 la tariffa corrispettiva. Ad oggi quindi il 33,6% dei Comuni ha adottato un sistema di misurazione puntuale del rifiuto e il 40% della popolazione paga una tariffa o un tributo puntuale.

I risultati ambientali raggiunti nei comuni a tributo/tariffa puntuale sono nettamente superiori alla media regionale sia in termine di percentuale di raccolta differenziata, sia in termine di riduzione della produzione del rifiuto e di indifferenziato pro capite.

La produzione totale procapite media nei comuni con misurazione puntuale del rifiuto è pari a circa 580 kg/ab anno, mentre la media regionale è di 637 kg/ab anno.

La produzione pro capite di indifferenziato si attesta intorno ad un valore medio di 88 kg/ab anno, a fronte di un valore medio regionale pari a 177 kg/ab.

Si evidenzia inoltre che i comuni che hanno implementato sistemi di misurazione puntuale del rifiuto hanno in larga parte registrato una produzione pro-capite inferiore ai 150 kg/ab anno; 1.

#### 8) **ESEMPIO Determinazione della base imponibile TARIFFA PUNTUALE CASO COMUNE DI SOVIZZO (VI)**

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:

a. Per le Utenze Domestiche in base alla composizione del nucleo familiare e al numero di conferimenti effettuati con un minimo previsto in delibera tariffaria;

b. Per le utenze non domestiche si fa riferimento alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, e successive modificazioni ed al numero di conferimenti effettuati sulla base della tipologia di attrezzatura a disposizione con un minimo previsto in delibera tariffaria.

2. Per l'applicazione del tributo ove necessario si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della

superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte operative la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

#### Articolo 5 – Determinazione e articolazione delle tariffe

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche e per unità di superficie, nel caso di utenze non domestiche, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e determinate annualmente con la delibera tariffaria con riferimento ai successivi artt. 9 e 10.

3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti,

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al SERVIZIO fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

#### Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare la tassa deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui al D.P.R. 158/1999.

3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e in attuazione dell'articolo 8 del D.P.R. 158/1999.

#### Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base Metodo Tariffario Rifiuti per il Secondo Periodo MTR-2 e successivi di cui alla delibera 363/2021 e successive da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA. Il Piano finanziario viene redatto dal soggetto Gestore/ri, validato dall'EGATO competente ed inviato ad ARERA per

l'approvazione finale. Spetta al Consiglio Comunale la presa d'atto entro i termini stabiliti dalla legge per la successiva predisposizione delle tariffe da applicare.

Lo schema e la composizione dei costi da inserire nel Piano Finanziario nonché la relazione di accompagnamento viene definita da ARERA secondo uno schema in delibera ed aggiornata periodicamente sulla base delle determine ARERA di riferimento.

Tariffa per le utenze domestiche e numero di occupanti

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 attraverso l'applicazione di un coefficiente relativo al territorio di competenza.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti.

Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa, e producono i loro effetti a partire dal mese successivo, conformemente alle regole previste per l'IMU.

3. Per le utenze domestiche relative a:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e discontinuo,
- alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE),
- abitazioni di anziani residenti presso case di riposo,
- alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti viene stabilito in un numero pari a n. 1 (uno) componente.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Nel caso in cui i medesimi luoghi siano detenuti da persone giuridiche si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

6. La tariffa per le utenze domestiche può essere schematizzata come segue.

TARIFFA = QV + QPSmin + QPSecc

Dove

QV: QUOTA VARIABILE. La quota variabile è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e di un coefficiente denominato rapporto di produzione  $K_b$  (allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato anche dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie).

È relativa ai centri di costo di gestione della quota fissa e delle frazioni merceologiche non misurate.

QPSmin: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO MINIMA. È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero) del rifiuto secco indifferenziato.

Tale quota comprende un numero di svuotamenti/litri minimi di rifiuti urbani indifferenziati in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. I conferimenti minimi compresi nella

QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO QPSmin sono approvati annualmente con la delibera tariffaria e sono dovuti indipendentemente dal livello di utilizzo del servizio.

QPSecc: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO ECCELENZE. Qualora l'utenza conferisca un numero di svuotamenti/litri superiori ai minimi nel corso dell'anno, vengono addebitati gli

svuotamenti/litri effettivi oltre ai minimi, dati come differenza fra gli svuotamenti/litri totali e gli svuotamenti/litri minimi. L'importo è pari al prodotto fra il numero di svuotamenti/litri eccedenti e il relativo costo unitario approvato annualmente con la delibera tariffaria.

Tariffa per le utenze non domestiche e classificazione

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile base della tariffa, mentre per la quota variabile puntuale si fa riferimento alla tipologia e numero di contenitori che l'utenza ha a disposizione secondo il seguente schema:

$TARIFFA = QF + QVb + QPSmin + QPSecc$

Dove:

QF: QUOTA FISSA. La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione  $Kc$  pesato sui metri quadrati delle singole categorie di (allegato 1 – tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di  $Kc$  più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o trattati ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e ai costi amministrativi e gestionali.

QVb: QUOTA VARIABILE (se attivata). La quota variabile per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione  $Kd$  pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di  $Kd$  più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b.

È relativa ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurate.

QPSmin: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO MINIMA. È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero) del rifiuto secco indifferenziato. Tale quota comprende un numero di svuotamenti/litri minimi di rifiuti urbani indifferenziati in relazione al numero ed alla dimensione del contenitore scelto, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. I conferimenti/litri minimi compresi nella QPSmin sono approvati annualmente con la delibera tariffaria.

QPSecc: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO ECCEDENZE. Qualora l'utenza conferisca un numero di svuotamenti/litri superiori ai minimi nel corso dell'anno, vengono addebitati gli svuotamenti/litri effettivi oltre ai minimi, dati come differenza fra gli svuotamenti/litri totali e gli svuotamenti/litri minimi. L'importo è pari al prodotto fra il numero di svuotamenti/litri eccedenti e il relativo costo unitario approvato annualmente con la delibera tariffaria.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere calcolato in base alla metratura (mq) dell'utenza specifica e solo in questo caso sarà permesso l'utilizzo del contenitore dell'abitazione.

6. Rientrano nella categoria 1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, intendendo per "associazioni" quelle iscritte nell'apposito Albo tenuto presso questo Comune, al quale si accede solo in presenza dei requisiti richiesti.

### **Tariffa giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tariffa giornaliera così come disciplinata dal regolamento di applicazione del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

### **Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- Le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e/o prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
- I luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a m 1.50 o interclusi;
- Cavedi, cortili interni non accessibili;
- I depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
- I locali riservati a impianti tecnologici dove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo, per esempio cabine elettriche, vano ascensore ecc.;
- Le superfici degli edifici adibiti a scuole parificate;
- Le superfici degli edifici o loro parti adibite al culto;
- Le superfici destinate a sale di esposizione museale;
- Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione;
- Locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi agricoli, (intendendo utilizzati da coltivatori diretti).

### **Utenze non domestiche**

- locali dove si producono esclusivamente, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- aree scoperte non operative (parcheggi o comunque spazi non utilizzati per operazioni di carico/scarico);
- le superfici destinate al solo esercizio dell'attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle

superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;

- locali o aree di proprietà comunale il cui utilizzo, esercitato anche da più soggetti, è regolamentato

da apposita convenzione stipulata con il Comune che preveda i relativi oneri a carico dell'utilizzatore;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 13 – Esenzioni e riduzioni per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa del tributo, stabilita in sede di deliberazione annuale delle tariffe, con effetto dal mese successivo (conformemente alle regole previste per l'IMU) a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per il mese in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

2. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo corrispettivo, resta valida ogni istanza presentata ai fini dell'applicazione della tassa smaltimento dei rifiuti.

3. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

5. La tassa è dovuta nella misura massima del 20 % della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

6. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 % della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 (mille) metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

7. Per le utenze domestiche relative a abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, oltre alla disposizione di cui all'art. 9 in relazione al numero di componenti, è previsto l'azzeramento dei litri minimi con addebiti dei soli litri effettivamente conferiti a conguaglio;

8. Per le utenze domestiche residenti, se nello stato di famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici, si prevede l'azzeramento della tariffa variabile (secco) in relazione ai litri conferiti con il solo bidone aggiuntivo apposito senza ulteriori addebiti. L'agevolazione è riconosciuta su richiesta dell'utente compilando il modulo predisposto dal Comune. Nella trasmissione della banca dati al Gestore il Comune specifica l'eventuale presenza di minori di 36 mesi. L'agevolazione produce effetti dal giorno di nascita del bambino e cessa automaticamente al compimento del 36esimo mese di vita.

9. Per l'utenza domestica residente, nel caso ci sia/siano componenti del nucleo familiare che versano in particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate/certificate dall'organo sanitario competente, e che comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa si prevede l'azzeramento della tariffa variabile (secco) in relazione ai litri conferiti con il solo bidoneaggiuntivo apposito senza ulteriori addebiti. L'agevolazione è riconosciuta su richiesta dell'utente compilando il modulo predisposto dal Comune, che conterrà l'autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulti la presenza nel nucleo familiare del soggetto che necessita di presidi medicosanitari specifici e dovrà essere corredata da un documento comprovante la necessità di ricorso ai presidi. La richiesta è da presentarsi entro i termini di comunicazione previsti e pari a 90gg dalla data in cui si è verificato il presupposto, ed è valida anche per gli anni successivi. L'agevolazione cessa automaticamente qualora nel nucleo familiare non sia più presente il codice fiscale del soggetto agevolato (decesso, migrazione in altro Comune o a indirizzo differente del medesimo Comune). Qualora venga meno il presupposto legittimante l'agevolazione in corso d'anno, l'interessato deve darne formale comunicazione al Gestore; il diritto all'agevolazione cessa dalla data in cui viene meno il presupposto. L'agevolazione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto se l'istanza è presentata nei termini di presentazione della comunicazione o, altrimenti, dalla data di presentazione dell'istanza.

10. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

#### **Agevolazioni rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una riduzione pari alle seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Laboratori di analisi mediche 20%

Laboratori fotografici, eliografia, laboratori orafi 30%

Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologo 20%

Lavanderie a secco, tintorie non industriali 40%

Autoriparatori, elettrauto 30%

Autoservizi, Autolavaggi, autorimessaggi 30%

Altri 10%

#### **Agevolazioni rifiuti avviati a recupero/riciclo**

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della tariffa dovuta, la

documentazione comprovante l'avvio a recupero/riciclo della totalità dei rifiuti urbani prodotti.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Gestore entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Dalla stessa data l'utenza si impegna a restituire le eventuali dotazioni in uso e il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il relativo servizio. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte oggetto di avvio a recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione del ricorso al mercato è vincolante per almeno due anni salva la possibilità per il Gestore, su richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza. Il Gestore deciderà entro 30 (trenta) giorni sulla richiesta di rientro nel servizio e ripristinerà il servizio nei successivi 30 (trenta) giorni.

5. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero nei termini e secondo le modalità previsti dall'art. 16, ovvero quando non sia dimostrato il recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, il Gestore provvede al recupero della parte variabile della TARI indebitamente esclusa.

6. Per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al recupero, direttamente o mediante soggetti autorizzati.

Tale riduzione non viene applicata nei casi in cui i produttori sono già beneficiari della riduzione per la produzione prevalente di rifiuti speciali di cui all'articolo 14, comma 1.

7. Al fine di beneficiare della riduzione di cui al precedente comma, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita documentazione certificante la quantità di rifiuti speciali avviati al recupero/riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale. Dovranno pertanto allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.

8. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

**NB: i dati sono raccolti da fonti IFEL/ISPRA/ARERA/UE /SITI UFFICIALI DEI COMUNI E DELLE REGIONI DI RIFERIMENTO**

BELVEDERE M.MO 7/03/2024

ELABORATO SU PROPOSTA  
CONSIGLIERE MINORANZA  
DOTT.SSA ARNONE EMANUELA